

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 aprile 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 85.

Rifinanziamento della Legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni: provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 86.

Rifinanziamento per l'anno 1993, della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56, concernente l'istituzione del Centro di ricerche per la viticoltura montana (CERVIM) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 87.

Rifinanziamento per l'anno 1993, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreative-sportive) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1993, n. 88.

Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1993, n. 89.

Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1993, n. 90.

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 91.

Provvedimenti a favore degli emigrati valdostani all'estero. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 1.

Trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) della Regione autonoma Valle d'Aosta Pag. 9

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 2.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e pluriennale 1994/1996 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996. Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 14 DICEMBRE 1993, n. 3.

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale) Pag. 9

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 31.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1994 Pag. 11

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 1.

Modifica della legge regionale 28 agosto 1992, n. 24 concernente: «Istituzione di una commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1994, n. 2.

Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani Pag. 11

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1994, n. 3.

Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali Pag. 16

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 4.

Celebrazione nel Veneto del cinquantesimo anniversario della liberazione nazionale Pag. 17

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 5.

Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone Pag. 18

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 6.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 7.

Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodomestici». Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 8.

Contributo straordinario al CUOA Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 9.

Modifica della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 10.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1992. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 11.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 12.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 Pag. 20

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 15 novembre 1993, n. 39.**

Regolamentazione e fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 20

TRENTINO-ALTO ADIGE**LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 17.**

Trattamenti economici di malattia Pag. 23

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 18.

Conferimenti e aumenti di quote di partecipazione della Regione al capitale sociale di enti e società per azioni di interesse regionale. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 19.

Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizione in materia di previdenza integrativa Pag. 24

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 20.

Costituzione di un fondo a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. per agevolare i finanziamenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione Pag. 25

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1993, n. 21.

Costituzione di un fondo a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. o di altro istituto di credito speciale destinato all'erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche Pag. 26

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1993, n. 22.

Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale Pag. 27

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1993, n. 23.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994 e bilancio triennale 1994-1996 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1993, n. 24.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 (secondo provvedimento) Pag. 29

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1993, n. 23.**

Pareri sugli interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini montani, della regolazione corsi d'acqua e dell'elettificazione rurale. Pag. 29

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1993, n. 24.

Modifiche alle leggi provinciali 29 giugno 1978, n. 30 e 2 dicembre 1985, n. 16 e successive modifiche, in materia di trasporti, e alla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, modificata dalla legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14. Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 85.

Rifinanziamento della Legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni: provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 28 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per gli adempimenti previsti dall'art. 1 della Legge regionale 15 maggio 1974, n. 13 «Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione», e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 25 milioni, per l'anno 1993, e l'ulteriore spesa di L. 100 milioni annue a decorrere dall'anno 1994.

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 10 gennaio 1985, n. 3 concernente «Riparto dei residui» di cui alla Legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, concernente «Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione» è abrogata.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 21420 del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti Capitoli di spesa dei Bilanci preventivi per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per l'anno 1993 mediante utilizzo della somma di L. 25 milioni iscritta al Capitolo 69360 del Fondo di riserva per spese impreviste;

— per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo per L. 100 milioni annui delle disponibilità iscritte al Capitolo 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del Bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

Art. 4.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 dicembre 1993

Il Presidente

VIERIN

94R0041

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 86.

Rifinanziamento per l'anno 1993, della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56, concernente l'istituzione del Centro di ricerche per la viticoltura montana (CERVIM).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 28 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

1. È autorizzata la spesa di L. 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1993 per l'applicazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56, concernente l'istituzione del Centro di ricerche per la viticoltura montana (CERVIM).

Art. 2.

Norme finanziarie

1. Alla copertura del maggiore onere, per l'anno 1993, di L. 125.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69340 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti modificazioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa:

parte spesa:

a) variazione diminuzione:

cap. 69340 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»
L. 125.000.000;

b) variazione in aumento:

cap. 42440 «Contributo annuo per il funzionamento del Centro Internazionale di Ricerca per la Viticoltura Montana (C.I.R.V.I.M.)» L. 125.000.000.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 dicembre 1993

Il Presidente
VIERIN

94R0042

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1993, n. 87.

Rifinanziamento per l'anno 1993, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreative-sportive).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 28 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. Limitatamente all'anno finanziario 1993 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 2.000 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreative-sportive).

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1993 al capitolo 64820.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per complessivo pari importo, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 62520, 64330, 64485, 64620, 64640, 64825, 64901, 64905, 64910, 66555 e 66560 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

Art. 2.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 dicembre 1993.

Il Presidente
VIERIN

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1993, n. 88.

Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 28 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

 Oggetto

1. Il Consiglio regionale può istituire, con propria deliberazione, la Gestione straordinaria regionale per l'esercizio transitorio della Casa da gioco di Saint-Vincent in caso di rinuncia, revoca, decadenza o scadenza della concessione, limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della Casa da gioco stessa.

Art. 2.

Natura giuridica

1. La Gestione straordinaria regionale ha personalità giuridica di diritto privato ed ha autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Art. 3.

Commissario straordinario

1. Alla Gestione straordinaria regionale è preposto un Commissario straordinario che assume tutti i poteri di gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

2. Il Commissario straordinario ha la rappresentanza legale della Gestione straordinaria regionale.

Art. 4.

Nomina del Commissario straordinario

1. Il commissario straordinario viene nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).

2. L'incarico di Commissario straordinario può essere revocato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento.

Art. 5.

Requisiti del Commissario straordinario

1. Il Commissario straordinario deve possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana; diploma di laurea; capacità di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni; insussistenza di misure preventive antimafia;

- b) avere svolto qualificata attività professionale o di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private con esperienza acquisita almeno quinquennale comunque non oltre i due anni precedenti a quello di nomina.

2. La carica di Commissario straordinario è incompatibile con quella di Consigliere e/o di Assessore regionale.

3. Qualora l'incarico di Commissario straordinario sia affidato a un dirigente dell'Amministrazione regionale, avente i requisiti di cui al comma 1, lo stesso è collocato in aspettativa per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni.

4. Non possono rivestire la carica di Commissario straordinario i soggetti che abbiano, o abbiano avuto, nel quinquennio precedente, rapporti di natura economica, professionali o di consulenza, con l'impresa che, al momento in cui viene istituita la gestione straordinaria, ha la concessione della Casa da gioco, o con società da essa controllate o ad essa collegate.

Art. 6.

Modalità di gestione

1. La Gestione straordinaria regionale assume la gestione della Casa da gioco costituita dai beni immobili di proprietà regionale, nonché dall'arredamento e dal materiale da gioco che vengono rilevati dalla Regione all'inizio della Gestione straordinaria stessa, secondo le procedure previste dall'ultima o dalle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l'istituzione della Gestione straordinaria regionale.

Art. 7.

Personale

1. La Gestione straordinaria regionale assume il personale in servizio presso la casa da gioco, garantendo il mantenimento del trattato giuridico, economico e previdenziale in atto e comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti.

2. La successiva convenzione per l'affidamento della nuova concessione della casa da gioco dovrà contenere una disposizione che garantisca l'assunzione di tutto il personale in servizio da parte del nuovo concessionario.

Art. 8.

Versamento degli introiti

1. La Gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione gli introiti della Casa da Gioco, secondo le percentuali di cui all'ultima o alle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l'istituzione della Gestione straordinaria regionale.

2. Trimestralmente il Commissario straordinario deve presentare alla Regione la rendicontazione economico-finanziaria, accompagnata da una relazione sull'attività svolta, relativa alla gestione della Casa da gioco. Tale rendicontazione dovrà essere seguita dalla devoluzione, entro dieci giorni, dell'attivo alle casse regionali.

3. La Gestione straordinaria regionale, per mezzo del commissario straordinario, deve, entro trenta giorni dall'affidamento della nuova concessione, o comunque annualmente, presentare all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio consuntivo dell'attività svolta.

Art. 9.

Vigilanza e controllo regionale

1. La Gestione straordinaria regionale e l'attività del Commissario sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale che si avvale a tal fine del personale regionale a ciò preposto.

2. La Giunta regionale, in qualsiasi momento, può far effettuare controlli amministrativi e contabili e richiedere documentazione al fine di verificare l'andamento della gestione straordinaria regionale.

Art. 10.

Compenso del Commissario straordinario

1. Il Consiglio regionale provvede a determinare le modalità con le quali il Commissario straordinario svolgerà l'incarico affidatogli determinando altresì il compenso che non potrà comunque essere superiore all'indennità, al lordo di tutte le ritenute, corrisposta agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale, come previsto dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 71 (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali, già modificata con leggi regionali 25 febbraio 1985, n. 6 e 24 gennaio 1989, n. 12).

Art. 11.

Fondo di dotazione

1. Alla gestione straordinaria viene assegnato un fondo di dotazione iniziale di importo non superiore a lire 500.000.000, a titolo di anticipazione, per far fronte alle spese urgenti per l'avvio dell'attività.

2. La Giunta regionale provvede all'impegno ed alla liquidazione del fondo assegnato, secondo le necessità.

3. La gestione straordinaria rimborsa alla Regione il fondo avuto a titolo di anticipazione entro novanta giorni dall'avvio dell'attività.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. La gestione del fondo di dotazione da assegnare alla Gestione straordinaria prevista dall'art. 11 viene effettuata su capitoli di partite di giro che verranno all'uopo istituiti in bilancio con provvedimento amministrativo con le seguenti descrizioni:

a) *parte entrata*: «Recupero del fondo di dotazione iniziale assegnato alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent»;

b) *Parte spesa*: «Assegnazione alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di un fondo di dotazione iniziale per le spese urgenti per l'avvio dell'attività».

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 dicembre 1993

Il Presidente
VIERIN

94R0044

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1993, n. 89.

Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 28 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di favorire e di incrementare la crescita culturale della popolazione valdostana, la Regione provvede a realizzare idonee iniziative e ad attuare mirati interventi con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge nel rispetto della situazione di pieno bilinguismo esistente in Valle d'Aosta. A tal fine la regione può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali, istituzioni scolastiche ed enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

Art. 2.

Iniziativa da attuare

1. Le iniziative di cui all'art. 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione e consistono in:

a) organizzazione di congressi, convegni, seminari, conferenze e dibattiti;

b) promozione di indagini, di ricerche, di studi e di altre iniziative a carattere culturale, scientifico, didattico ed etnografico;

c) promozione e diffusione delle parlate francoprovenzali e walser ed organizzazione di relativi convegni ed incontri anche a livello scolastico;

d) organizzazione e promozione di programmi e di progetti per la realizzazione di attività di sostegno all'insegnamento bilingue, di settimane bianche e di altre attività parascolastiche finalizzate a migliorare la conoscenza della realtà culturale, geografica, economica e sociale della Valle d'Aosta, nonché l'organizzazione di concerti-lezione per la diffusione, tra gli studenti, della musica. Le iniziative sono regolarmente con circolare assessorile e sono deliberate dagli organi scolastici competenti;

e) acquisto, stampa e edizione di libri, di riviste, di pubblicazioni varie e di materiali audiovisivi a carattere culturale, storico, scientifico, didattico ed etnografico;

f) organizzazione di assemblee e di raduni di corali e di gruppi folcloristici e di altre manifestazioni canore;

g) organizzazione o partecipazione a mostre, esposizioni e saloni del libro, aventi particolare riflesso sull'immagine culturale della Valle d'Aosta, sia in Italia che all'estero;

h) organizzazione di un ciclo di spettacoli rientranti, di norma, nella «Saison Culturelle» e concernenti i settori del teatro, della musica, del cinema, della danza e del varietà. La programmazione può essere affidata a consulenze esterne sulla base della normativa regionale in materia di consulenze e di incarichi professionali.

Art. 3.

Iniziativa all'estero

1. Le iniziative e le manifestazioni culturali e scientifiche all'estero di cui al comma 2, comma 1, lettera g), sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).

Art. 4.

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge sono esercitate dai Servizi culturali dell'Assessore della pubblica istruzione.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 3.400.000.000 a decorrere dall'anno 1994, graveranno sui capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti capitoli di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993: capitolo 54500 (Spese per l'organizzazione, la partecipazione o adesione a congressi, convegni, seminari, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie di interesse culturale e scolastico), capitolo 57200 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche), capitolo 57240 (Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico), capitolo 57360 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche), capitolo 57400 (Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche. Servizio rilevante ai fini I.V.A.).

2. Alla copertura degli oneri per gli anni 1994 e 1995 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per i medesimi anni ai rispettivi capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1995.

3. A decorrere dal 1995 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 dicembre 1993

Il Presidente

VIERIN

94R0045

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1993, n. 90.

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 30 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e soggetti beneficiari

1. La Regione concede contributi allo scopo di sostenere la realizzazione di iniziative volte a:

a) diffondere la conoscenza del patrimonio ambientale della Valle d'Aosta nei suoi aspetti naturalistico, paesaggistico e storico-culturale e ad incentivarne lo studio e la tutela;

b) promuovere una maggiore sensibilità dei cittadini verso la salvaguardia dell'ambiente naturale e del proprio habitat e a diffondere le tematiche di educazione ambientale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono:

a) nell'effettuazione e promozione di studi e ricerche;

b) nella pubblicazione di documenti, libri, pieghevoli e manifesti;

c) nell'organizzazione di mostre, congressi, convegni e dibattiti;

d) nella partecipazione con propri stand a esposizioni, saloni e manifestazioni di rilevanza locale, nazionale e internazionale.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) enti locali della regione Valle d'Aosta e loro forme associative;

b) enti privati con sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti;

c) associazioni e fondazioni con sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti;

d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della regione Valle d'Aosta;

e) enti, associazioni e fondazioni operanti sul territorio nazionale o in ambito internazionale, proponenti iniziative di specifico interesse per la Valle d'Aosta.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1 sono sottoscritte con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) dal rappresentante pro-tempore del soggetto proponente, contengono gli estremi identificativi del proponente medesimo nonché l'indicazione della sede legale e del recapito e sono presentate al Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti corredate di:

a) relazione dettagliata sulle caratteristiche dell'iniziativa e sugli obiettivi della stessa;

b) previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate;

c) dichiarazione dalla quale risulti che l'iniziativa per la quale si richiede il contributo non ha beneficiato di altri contributi, che non forma oggetto di domande presentate al fine di ottenere provvidenze previste da altre leggi nonché l'impegno a non presentare in futuro istanze per ottenerne;

d) richiesta di accreditamento della somma eventualmente erogata tramite versamento su conto corrente postale o bancario oppure mediante mandato di pagamento.

Art. 3.

Entità dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa comprovata, regolarmente documentata e ritenuta ammissibile.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere elevata al novanta per cento in via eccezionale in caso di un'iniziativa di eccezionale rilevanza, le cui modalità di realizzazione siano preventivamente concordate con il Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.

Art. 4.

Istruttoria e concessione dei contributi

1. Il Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti provvede ogni tre mesi all'istruttoria delle domande pervenute complete della documentazione prescritta e formula il proprio parere, entro trenta giorni dalla chiusura del trimestre, circa l'ammissibilità delle stesse a contributo e l'entità percentuale da concedere; il parere è redatto tenuto conto dei seguenti criteri:

a) pertinenza in rapporto agli orientamenti programmatici dell'Assessorato;

b) rilevanza e interesse naturalistico-ambientale;

c) finalità istituzionale del soggetto proponente;

d) attività svolta dal soggetto proponente nel campo della tutela e dell'educazione ambientale;

e) finanziamenti erogati precedentemente.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti e preso atto del parere di cui al comma 1, decide entro trenta giorni circa la concessione dei contributi stabilendo altresì la percentuale da assegnare alle istanze esaminate con esito favorevole.

3. La Giunta regionale indica, nel caso in cui decida difformemente rispetto al parere di cui al comma 1, i motivi che sorreggono la propria scelta.

4. Non sono ammesse a beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge le iniziative che abbiano già ottenuto provvidenze, o per le quali sia stata già presentata domanda al fine di ottenere contributi contemplati da altre leggi.

Art. 5.

Liquidazione ed erogazione

1. I contributi concessi a norma dell'art. 4 sono liquidati ed erogati, anche ratealmente se in presenza di particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

2. Sono ritenuti idonei i giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari, fatta eccezione per le spese non documentabili, che devono essere resocontate con dichiarazione sottoscritta dal rappresentante pro-tempore del soggetto beneficiario, e che comunque sono ammesse solo fino al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contributo erogato.

3. Nel caso in cui l'importo delle spese regolarmente giustificate sia inferiore a quello delle spese previste, il contributo è ridotto in maniera proporzionale: importi superiori a quelli preventivati non sono ammessi a contributo.

Art. 6.

Resoconti e controllo

1. I soggetti beneficiari dei contributi, effettuata l'iniziativa per la quale è stato erogato il finanziamento, devono presentare al Servizio tutela dell'ambiente una relazione sull'attività svolta, corredata di un resoconto complessivo delle spese sostenute.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Servizio tutela dell'ambiente ogni ulteriore elemento che venisse loro richiesto ai fini del controllo sull'effettiva destinazione dei fondi erogati.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 120.000.000, graveranno, a decorrere dall'esercizio 1994, sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio dell'esercizio stesso con la denominazione «Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo annuo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/95.

3. Gli oneri di cui al comma 1 saranno eventualmente rideterminati a decorrere al 1995 con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1993

Il Presidente
VIERIN

94R0083

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 91.

Provvedimenti a favore degli emigrati valdostani all'estero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 30 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere una serie di provvedimenti e di iniziative regionali a favore degli emigrati valdostani nel mondo, al fine di promuovere e di rafforzare l'identità valdostana, di salvaguardare il particolarismo etnico, linguistico e culturale della Valle d'Aosta nel paese ospitante e di mantenere vivi i legami con la comunità di origine.

Art. 2.

Iniziativa e manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta a favore degli emigrati valdostani all'estero

1. La Regione organizza un incontro annuale dei Valdostani emigrati all'estero e dei Valdostani residenti in valle, denominato «Rencontre valdôtaine», che si svolge ogni anno in un Comune della Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Amministrazione comunale interessata che mette a disposizione i terreni e le infrastrutture necessarie allo svolgimento della manifestazione.

2. La manifestazione consiste in una giornata di iniziative conviviali, socio-culturali e folcloristiche — le cui spese sono a carico della Regione — atte a riavvicinare i valdostani e i loro connazionali emigrati e a offrire a questi ultimi la possibilità di incontrare le autorità locali e regionali.

3. Alla «Rencontre valdôtaine» segue, il giorno successivo, una «Tavola rotonda» tra i rappresentanti delle Società di emigrati valdostani all'estero e le autorità regionali al fine di esaminare i problemi legati all'emigrazione valdostana e la situazione politica ed economica attuale della Regione.

Art. 3.

Contributi alle Società di emigrati all'estero

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente aiuti finanziari alle Società di emigrati valdostani, secondo un programma di spesa presentato ogni anno tramite il Co.Fe.S.E.V. (*Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger*) e approvato dalla Giunta stessa.

2. I contributi regionali sono concessi per iniziative socio-culturali o per attività di beneficenza, allo scopo di mantenere e sviluppare l'identità della cultura valdostana, la continuità dei rapporti con la comunità di origine e ospitanti e con le altre associazioni di emigrati all'estero.

3. Inoltre, contributi straordinari possono essere erogati per iniziative di eccezionale importanza (anniversari della fondazione, commemorazioni, ecc.) o per l'acquisto di attrezzature, previo esame di un dossier completo presentato alla Presidenza della Giunta regionale.

Art. 4.

Modalità e criteri di concessione dei contributi

1. Le Società di emigrati valdostani all'estero destinatarie dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge, devono provare di essere legalmente costituite da almeno cinque anni, di non avere scopo di lucro, e devono comunicare annualmente alla Giunta regionale l'elenco dei propri iscritti, all'atto dell'inoltro delle domande di contributo.

2. Per poter accedere al contributo regionale, una Società di emigrati valdostani deve avere almeno quaranta iscritti di ascendenza valdostana o i cui congiunti o parenti affini siano di origine valdostana.

3. La concessione del contributo annuo è subordinata all'inoltro alla Giunta regionale — per il tramite del Co.Fe.S.E.V. (*Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains*) — entro il mese di agosto di ogni anno, del programma di iniziative e di manifestazioni che la Società richiedente intende organizzare nel Paese ospitante nel corso dell'anno seguente, con il relativo preventivo di spesa.

4. Il contributo, che non può superare l'80% delle spese effettivamente sostenute, è liquidato in due rate; la prima, equivalente al 70% del contributo stabilito dalla Giunta regionale, è liquidata con la stessa delibera che ne decide la concessione, e la seconda, equivalente al 30%, a titolo di saldo dopo l'inoltro da parte della società beneficiaria di un rendiconto delle spese, corredato dalle relative pezze giustificative. Il relativo procedimento amministrativo compete, nei due casi, al Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne. Office de la langue française, e la liquidazione delle rate viene effettuata entro sessanta giorni dalla presentazione rispettivamente della domanda di contributo e del rendiconto delle spese.

5. Al Co.Fe.S.E.V. (*Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger*) può essere concesso un contributo annuo di funzionamento non superiore a lire 5.000.000, a copertura delle spese derivanti dal ruolo di intermediario svolto tra le Società di emigrati valdostani all'estero e la Giunta regionale, spese che dovranno essere giustificate.

6. La mancata presentazione della documentazione prevista dai commi 4 e 5 del presente articolo comporta la restituzione alla Regione della somma concessa, maggiorata degli interessi di legge, entro 60 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione, e l'esclusione dal beneficio del contributo regionale per l'anno seguente.

Art. 5.

Contributi ai periodici dell'emigrazione

1. Possono inoltre essere concessi contributi ai periodici dell'emigrazione valdostana esistenti da almeno dieci anni e il cui scopo sia mantenere vivo lo spirito valdostano e diffondere nella diaspora notizia del paese di origine.

2. L'importo di detti contributi può raggiungere un massimo del 50% della spesa totale sostenuta nel corso dell'anno precedente per la composizione, la stampa e la diffusione del giornale, e non può comunque superare il limite di L. 15.000.000 all'anno per periodico.

3. Per poter accedere a detti contributi, il Consiglio di Amministrazione del periodico interessato deve inoltrare alla Giunta regionale entro il mese di agosto di ogni anno, una domanda nella quale dovranno essere indicati:

- la periodicità del giornale, che deve essere almeno trimestrale;
- la tiratura, certificata dalla tipografia, che deve raggiungere almeno 1000 esemplari per ogni numero;
- il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredato dalle pezze giustificative.

In sede di prima richiesta di contributo, verrà allegata una dichiarazione legale attestante la data di fondazione e l'esistenza del giornale stesso.

4. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi suddetti da liquidare entro 60 giorni dalla data di inoltro delle domande compete al Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne, Office de la langue française.

5. Detti contributi non possono essere cumulati con altri interventi regionali concessi a qualsiasi titolo ai periodici locali.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in complessive lire 320.000.000, graverà per lire 200.000.000 sul capitolo 21610 («Spese per l'organizzazione di congressi e convegni»), per lire 40.000.000 sul capitolo 21620 («Spese per la partecipazione e l'adesione a congressi, convegni, seminari, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale») e per lire 80.000.000 sul capitolo 22380 («Contributi alle Società di emigrati valdostani all'estero per l'organizzazione di iniziative nei paesi ospitanti») del bilancio preventivo della Regione già presentato in Consiglio regionale, e dei bilanci degli anni successivi.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Per l'anno in corso, i contributi da concedere ai sensi dell'art. 3 e destinati alle manifestazioni del 1994, la cui somma prevista ammonta a lire 74.900.000, saranno erogati in base ai programmi già presentati dal Co.Fe.S.E.V. (*Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger*) e approvati dalla Giunta regionale, corredati dei resoconti delle spese sostenute per l'organizzazione di manifestazioni nel periodo 1992/93. La relativa spesa graverà sul capitolo 61160 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993.

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 dicembre 1993

Il Presidente
VIERIN

94R0084

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 1.

Trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) della Regione autonoma Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 5 del 25 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento di quiescenza e previdenza
del personale delle A.P.T.

1. Il personale delle Aziende di promozione turistica della Regione Valle d'Aosta è iscritto, dalla data di costituzione di ciascuna A.P.T., alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli enti

locali, nonché agli altri istituti di previdenza e di assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti degli enti pubblici locali (C.P.D.E.L. e I.N.A.D.E.L.).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 gennaio 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0182

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 2:

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e pluriennale 1994/1996 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996).

(Pubblicato nell'ediz. straor. del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 27 gennaio 1994)

(Omissis).

94R0182

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996.

(Pubblicato nell'ediz. straor. del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 27 gennaio 1994)

(Omissis).

94R0184

REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 3.

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 21 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale) e determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per le iniziative e le attività teatrali svolte nella regione.

Art. 2.

Criteri per l'erogazione del contributo

1. Per la stesura del piano dei contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative e di attività teatrali la commissione di cui all'art. 5 applica i seguenti parametri a valere sull'ammontare del finanziamento iscritto sul capitolo 57491 (Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale) della parte spese del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

a) dal 15% al 25% per l'attuazione dei programmi polivalenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) dal 50% al 65% per le spese di gestione, di produzione e di rappresentazione degli spettacoli delle compagnie di professionisti. Il contributo è determinato sulla base dei documenti presentati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 29/1992, avuto riguardo, in particolare, agli stipendi, agli oneri contributivi versati e ai costi di allestimento, di gestione e di produzione. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50% di tali spese. Le compagnie che usufruiscono di tale contributo sono tenute ad effettuare un numero di repliche commisurato all'entità del contributo stesso ed ai costi di ogni singola rappresentazione;

c) dal 10% al 15% per l'attività programmata dallo «Charaban - Théâtre populaire valdôtain en patois»;

d) dal 5% al 10% per l'attività programmata dalle compagnie di gruppi amatoriali;

e) dal 3% al 6% per l'organizzazione di corsi di avviamento allo spettacolo.

2. Per i contributi di cui al comma 1, lettera b), le compagnie devono documentare la storicità, la produttività e la capacità occupazionale delle stesse. In particolare, per gli spettacoli le compagnie devono precisare: regia, scenografia, interpreti, costi e numero minimo di repliche necessario ad ammortizzare le spese di allestimento e di gestione.

Art. 3.

Programmi polivalenti nelle scuole

1. Le quote del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per l'attuazione dei programmi polivalenti nelle scuole sono così ripartite:

a) dal 30% al 50% per le scuole elementari;

b) dal 30% al 50% per le scuole medie;

c) dal 10% al 20% per le scuole secondarie di secondo grado.

2. La scelta dei programmi da finanziare è effettuata sulla base della valenza didattica della proposta avanzata dalle scuole, dalla commissione di cui all'art. 5, integrata dall'ispettore tecnico, o da un capo di istituto designato dall'assessore alla pubblica istruzione, del livello di scuola corrispondente.

3. Copia della deliberazione di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale 29/1992, deve pervenire ai servizi culturali dell'assessorato della pubblica istruzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 4.

Domande

1. I soggetti beneficiari dei contributi devono specificare nella domanda quali fra gli obiettivi indicati nell'art. 4, comma 1, della legge regionale 29/1992 intendono conseguire nel corso dell'anno.

Art. 5.

Commissione e piano di riparto

1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 2, da una commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

a) l'assessore alla pubblica istruzione, presidente;

b) il dirigente dei servizi culturali dell'assessorato della pubblica istruzione o un suo delegato, membro;

c) un consulente esperto in materia teatrale, nominato dall'assessore alla pubblica istruzione, membro;

d) un rappresentante designato dall'associazione generale italiana spettacolo (AGIS) del Piemonte e della Valle d'Aosta, membro;

e) un funzionario dei servizi culturali dell'assessorato della pubblica istruzione, segretario.

Art. 6.

Consulenza

1. L'assessore alla pubblica istruzione può valersi, sulla base della normativa regionale vigente in materia di consulenze, ed incarichi professionali, della consulenza dell'esperto in materia teatrale di cui all'art. 5, lettera c), anche per l'esame dei progetti e per il controllo e la verifica dell'attività teatrale svolta dalle compagnie di professionisti che beneficiano del contributo regionale.

Art. 7.

Compagnie di professionisti italiane e di paesi francofoni

1. I requisiti per essere considerate compagnie di professionisti ai fini dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono i seguenti:

a) aver scritturato l'anno precedente almeno quattro elementi;

b) aver prodotto l'anno precedente almeno un nuovo spettacolo;

c) aver effettuato l'anno precedente almeno cinque rappresentazioni di spettacoli non commissionati dall'Assessorato della pubblica istruzione.

2. Tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 della legge regionale 29/1992 rientrano anche le compagnie professionistiche di paesi francofoni che abbiano esercitato la loro attività in Valle d'Aosta per almeno tre anni e che presentino la seguente documentazione sostitutiva di quella prevista dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 29/1992:

a) copia del certificato di agibilità rilasciato dall'ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per gli spettacoli effettuati nell'anno precedente;

b) dichiarazione annuale rilasciata dai competenti organismi dei paesi d'origine attestante il regolare versamento degli oneri sociali per tutti i componenti.

Art. 8.

Disposizione finale

1. In attesa della nomina della commissione per la predisposizione del piano di riparto dei contributi regionali, agli adempimenti di cui all'art. 5 provvedono i servizi culturali dell'assessorato della pubblica istruzione.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, 14 dicembre 1993

Il Presidente
VIERIN

94R0040

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 31.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1994.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 63 del 31 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0078

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 1.

Modifica della legge regionale 28 agosto 1992, n. 24 concernente: «Istituzione di una commissione speciale conoscitiva sui lavori pubblici di competenza regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 4 del 14 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 24

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 24 è così sostituito:

«7. La Commissione dura in carica sino al 31 ottobre 1994 e riferisce al Consiglio regionale ogni tre mesi.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 gennaio 1994

PUPILLO

94R0185

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1994, n. 2.

Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 21 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura di montagna, in connessione con la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici diretti a:

a) promuovere ed incentivare le risorse proprie dei territori montani ed il loro corretto utilizzo sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;

b) consolidare e sviluppare la zootecnica di montagna attraverso il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto lattiero-caseario ed agli allevamenti minori;

c) incentivare colture alternative;

d) favorire e sostenere un più idoneo assetto delle aziende e consentire una più equa redditività alle imprese concorrendo anche al mantenimento di idonei livelli di popolazioni rurali sul territorio in condizioni di vita comparabili a quelle di altre zone;

e) tutelare la tipicità e la qualità delle produzioni specifiche delle aree montane per una loro più conveniente collocazione nel mercato;

f) promuovere ed incentivare interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale ed il recupero e la manutenzione dell'ambiente rurale nelle sue peculiari componenti;

g) sviluppare i servizi reali per lo sviluppo socio-economico delle imprese montane in relazione alle specifiche esigenze nei settori della ricerca e sperimentazione, dell'assistenza tecnica e della formazione professionale.

2. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente interventi specifici, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori classificati montani ai sensi della vigente normativa e in conformità a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, la cui delimitazione è riportata nella cartografia di cui all'allegato alla presente legge.

Art. 2.

Criteri generali

1. In armonia con le finalità della legge, le azioni e le iniziative sono dirette ad eliminare o ridurre gli squilibri socio-strutturali ed economici esistenti tra le zone montane e gli altri territori e tra le diverse zone montane.

2. I benefici previsti sono concessi con priorità alle zone montane particolarmente svantaggiate individuate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, in base ai seguenti criteri:

a) difficoltà di ordine naturale per un normale svolgimento delle attività agricole in dipendenza delle allocazioni fisico-climatiche in cui sono ubicate le unità produttive, di un degradato regime fondiario e di un ridotto utilizzo delle risorse a scopi agricoli;

b) situazioni di marginalità socio-economica in cui operano gli imprenditori agricoli in relazione ad una insoddisfatta disponibilità di strutture e di servizi;

c) possibilità di attivazione di processi recessivi dell'attività agricola tali da compromettere la sua permanenza e da determinare fenomeni di spopolamento con riflessi negativi sia sotto l'aspetto economico come sotto l'aspetto della salvaguardia del territorio.

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, con riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze delle zone particolarmente svantaggiate, determina le misure di intervento a favore dei beneficiari delle provvidenze.

TITOLO II

CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3.

Programmazione

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, nell'osservanza dei criteri generali dell'articolo 2, gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla disciplina programmatica stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed, in particolare, secondo le direttive dettate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna redatto sulla base delle indicazioni fornite dalle provincie interessate.

2. Relativamente agli ambiti e livelli sottordinati agli strumenti programmatici richiamati dal comma 1, per quanto riguarda gli interventi, le cui funzioni amministrative sono delegate alle comunità montane, si applicano le disposizioni recate in materia di programmazione della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, secondo i principi fissati dalle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le comunità montane provvedono alla programmazione degli interventi relativi alle funzioni amministrative delegate dall'articolo 33, nel proprio territorio, nell'ambito del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei programmi annuali operativi, elaborati ed approvati ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 nei quali dovranno essere specificati, per ciascun tipo di intervento, le previsioni di spesa onde poter disporre per il relativo finanziamento.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, in ordine di preferenza, i seguenti soggetti:

a) coltivatori diretti, singoli od associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;

b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;

c) altri soggetti aventi titolo alla esecuzione degli interventi.

2. Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 viene accordata precedenza alle imprese singole od associate gestite da giovani o con presenza di giovani coadiuvanti.

3. Le preferenze e le precedenza di cui al presente articolo si esplicano nel rispetto delle priorità oggettive di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. A parità di condizioni, le maggiori misure di benefici sono accordate ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1.

TITOLO III

INTERVENTI SETTORIALI

Capo I

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E MONTAGNA

Art. 5.

Interventi per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole

1. Allo scopo di concorrere al miglioramento degli assetti socio-strutturali ed economici, per gli interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, l'elettificazione, la viabilità rurale e le linee telefoniche, di cui agli articoli 28 e 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, effettuati nelle zone individuate particolarmente svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, possono essere concessi sussidi fino alla misura massima dell'85 per cento.

Art. 6.

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo essenziale del paesaggio delle zone montane, e per consentire agli imprenditori agricoli migliori condizioni di vita e di esercizio delle attività economiche, possono essere concessi contributi in conto capitale per il radicale riattamento, la ristrutturazione e l'eventuale ampliamento di preesistenti fabbricati da destinarsi ad abitazione e ad annesso rustico, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi:

a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi quelli a tempo parziale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Possono altresì beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, nella misura di cui alla lettera a) del comma 2, gli enti territoriali, e gli altri enti pubblici, le regole e le comunioni familiari anche per gli interventi riguardanti le malghe di cui sono titolari, in quanto destinate ad uso agricolo.

Art. 7.

Interventi per la valorizzazione della foraggicoltura

1. Al fine di valorizzare le risorse foraggere delle zone montane, attraverso il miglioramento, la razionalizzazione e l'adeguamento tecnologico della foraggicoltura, possono essere concessi, in armonia con quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2328/1991 del Consiglio del 15 luglio 1991, a imprenditori agricoli associati, a cooperative e ad associazioni di produttori, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per investimenti collettivi riguardanti la produzione, il magazzino e la distribuzione del foraggio.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono comprendere:

a) la realizzazione di programmi di miglioramento dei prati e dei pascoli, attuati allo scopo di elevare le caratteristiche nutrizionali del foraggio;

b) l'acquisto di macchine ed attrezzature per la coltivazione, lo sfalcio, la raccolta, il trasporto e la distribuzione del foraggio;

c) la provvista ed installazione di impianti per l'essiccazione, la disidratazione o altri sistemi di condizionamento del foraggio nonché per il suo stoccaggio.

3. Agli imprenditori agricoli che acquistino, presso gli impianti di cui alla lettera c) del comma 2, del foraggio da utilizzare esclusivamente per il fabbisogno delle proprie aziende ricadenti in territorio montano, può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del prezzo corrente di mercato del medesimo tipo di foraggio.

Art. 8.

*Interventi per il miglioramento
del patrimonio bovino*

1. Allo scopo di promuovere e sostenere il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone montane, garantendo più equi redditi attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad imprenditori agricoli, singoli e associati, e cooperative, contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la produzione o per l'acquisto di manze gravidie selezionate destinate alla riproduzione ed iscritte ai libri genealogici.

2. Possono essere altresì concessi alle associazioni provinciali allevatori contributi fino al 90 per cento sulle spese per l'attuazione di piani annuali di accoppiamento programmato.

Art. 9.

*Miglioramento delle condizioni
igieniche e di benessere negli allevamenti*

1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative, nonché ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al miglioramento delle condizioni di igiene ed al benessere degli animali negli allevamenti, in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali.

Art. 10.

Promozione dell'assistenza zootecnica

1. Al fine di promuovere un adeguato livello di assistenza zootecnica a tutela dello stato di salute del patrimonio zootecnico e della qualità delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, nonché a cooperative, contributi fino all'80 per cento delle spese per prestazioni veterinarie, effettuate nell'ambito di programmi annuali di assistenza.

2. L'intervento di cui al comma 1 è limitato a cinque anni ed è ridotto proporzionalmente di un 10 per cento annuo dell'importo iniziale.

Art. 11.

Interventi a favore dell'alpeggio

1. Al fine di agevolare e consolidare l'alpeggio, riducendo gli oneri connessi al suo razionale esercizio e favorendo nel contempo la tutela e la valorizzazione del paesaggio montano possono essere concessi a imprenditori agricoli singoli, cooperative ed associazioni di produttori che attuano direttamente tale pratica, contributi fino al 50 per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, in rapporto all'entità ed alle caratteristiche del bestiame alpeggiato.

Art. 12.

*Interventi per l'acquisizione
di quote latte da parte di aziende montane*

1. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione del comparto della produzione lattiera nelle zone montane, consentendo alle aziende di montagna il conseguimento di moduli tecnico-economici sufficienti a garantire un reddito adeguato, la Giunta regionale può concedere agli imprenditori agricoli, singoli e associati, e loro cooperative, contributi per l'acquisizione della proprietà di quote latte, limitatamente alle sole quote A di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 26 novembre 1992, n. 468.

2. Nella concessione dei contributi è data preferenza ai soci di cooperative agricole.

3. Il trasferimento delle quote avviene nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dall'articolo 10 della legge succitata.

4. Il contributo per unità ponderale di prodotto non può eccedere l'80 per cento del prezzo indicativo fissato per ciascuna campagna di commercializzazione e comunque limitato alla spesa effettivamente sostenuta, nonché ad una quota massima di 40 mila chilogrammi di prodotto.

Art. 13.

*Interventi per favorire il riutilizzo
a scopo agronomico dei reflui zootecnici*

1. Al fine di incentivare il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il miglioramento della produttività dei suoli e contribuendo nel contempo alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente, possono essere concessi:

a) a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative e associazioni di produttori, contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per investimenti aziendali ed interaziendali riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei ricoveri, nonché le strutture, impianti, ed attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la distribuzione delle deiezioni zootecniche;

b) a consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato D al Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, contributi, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili, per la predisposizione e l'attuazione di piani di utilizzazione consortile delle deiezioni zootecniche a scopo agronomico.

Capo II

*MISURE PARTICOLARI PER LO SVILUPPO
DELLE COLTURE ALTERNATIVE E DEGLI ALLEVAMENTI MINORI*

Art. 14.

Oggetto delle misure

1. Le misure di cui al presente capo sono specificatamente dirette, nel rispetto della protezione dell'ambiente e nel più conveniente uso delle risorse naturali del territorio montano, ad incoraggiare l'introduzione e a favorire il sostegno, nelle piccole aziende agricole di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/1991, delle colture alternative e degli allevamenti minori i cui prodotti trovano normali sbocchi sui mercati.

Art. 15.

Interventi a favore delle colture alternative

1. Al fine di incentivare la riconversione produttiva nelle zone montane attraverso l'introduzione di colture alternative possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli o associati loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di materiale vegetale e per il relativo impianto nonché per gli investimenti relativi alla trasformazione e vendita dei prodotti ricavati.

2. Le colture alternative di cui al comma 1, erbacee, arboree ed arbustive, comprendono le produzioni di frutti di sottobosco, le specie frutticole minori, le piante officinali, le specie pregiate per la produzione di legno, le conifere e latifoglie a rapido accrescimento, gli arborei specializzati per la produzione di semi e la conservazione del patrimonio genetico.

Art. 16.

Interventi a favore degli allevamenti minori

1. Al fine di diversificare le attività zootecniche nelle zone montane favorendo lo sviluppo di allevamenti minori possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di riproduttori, per la realizzazione di strutture zootecniche e per la provvista di impianti ed attrezzature.

2. Gli allevamenti minori di cui al comma 1 riguardano gli ovini, i caprini, i conicoli, gli equini, l'acquacoltura, l'apicoltura, gli ungulati e l'avifauna nonché altre specie animali individuate dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle categorie specificate nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 14.

Art. 17.

Misure dei benefici

1. I contributi in conto capitale di cui agli articoli 15 e 16 possono essere concessi nella misura massima del 45 per cento della spesa ammissibile per i beni immobili e del 30 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti.

2. Le misure massime di contributi di cui al comma 1 sono elevabili del 25 per cento per gli interventi a favore di giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2328/1991.

Art. 18.

Aiuti transitori per l'avviamento

1. Ai titolari di piccole aziende beneficiarie dei contributi di cui al presente capo può essere altresì concesso un aiuto di avviamento fino alla misura massima del 50 per cento dei costi di gestione sostenuti nei primi tre anni successivi alla realizzazione delle iniziative oggetto dei contributi medesimi.

Capo III

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RURALE

Art. 19.

Coordinamento con le misure comunitarie

1. Le misure previste dal presente capo, attuate in coordinamento con quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, sono volte specificamente alla tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano ai fini anche per la sua utilizzazione a scopi produttivi e turistico-ricreativi.

Art. 20.

Premio per la conservazione delle aree prative

1. Al fine di incentivare un razionale utilizzo delle superfici prative, prevenendo fenomeni di abbandono e degrado dello spazio rurale, ai soggetti privati e pubblici, che si impegnano per almeno un quinquennio a coltivare dette superfici secondo criteri agronomici atti a conservarne l'integrità, la giunta regionale può concedere un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di lire 500 mila.

2. Il premio di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità compensativa di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2328/1991.

Art. 21.

Manutenzione a fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate

1. Al fine di contribuire al contenimento del dissesto idrogeologico e limitare altresì i rischi di incendio e valanghe dovuti ai fenomeni di abbandono dei terreni agricoli e forestali, la giunta regionale può concedere, a soggetti privati e pubblici, un contributo fino all'80 per cento della spesa ammessa per la manutenzione delle superfici agro-forestali abbandonate.

2. Sono da intendersi abbandonate le superfici agricole e forestali non sottoposte da almeno tre anni alle normali forme di utilizzazione.

3. Rientrano fra le operazioni di manutenzione delle superfici abbandonate lo sfalcio e il pascolamento delle erbe, il controllo di erbe e arbusti infestanti, la manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali, esistenti, delle strade interne e dei sentieri poderali, le cure colturali ai soprassuoli.

Art. 22.

Interventi per opere di manutenzione ambientale

1. Al fine di contenere i fenomeni di degrado dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere realizzate dall'uomo a servizio dell'attività agricola e, più in generale, del territorio, la giunta regionale può concedere, ai soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza di infrastrutture e manufatti a utilizzazione collettiva quali strade interpoderali, acquedotti rurali, opere di presa, sostegni e consolidamenti, transiti, siepi e alberature, canalizzazioni di sgorgo, aree di servizio.

Art. 23.

Spesa ammissibile ai contributi

1. L'entità della spesa ammissibile ai contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 viene definita in relazione ai fattori di svantaggio naturale e strutturale, di cui all'articolo 2, comma 2, che condizionano le attività di manutenzione ivi previste.

Capo IV

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SOCIO-STRUTTURALI DELLE IMPRESE AGRICOLE

Art. 24.

A agevolazioni per le operazioni di riordino fondiario

1. La Giunta regionale, al fine di evitare il frazionamento del territorio montano, concede ai proprietari di terreni ricompresi nel Piano di riordino fondiario approvato secondo le procedure di cui al titolo II capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che alienano i terreni medesimi ad altri imprenditori proprietari di fondi ricadenti nel Piano di riordino, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento del valore di stima determinato dalla competente commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli oneri accessori.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 i proprietari di terreni la cui superficie complessiva interessata dal Piano non sia superiore ai sei ettari.

3. Per le finalità di cui al comma 1 i proprietari dei terreni compresi nel Piano che cedono in affitto ad imprenditori agricoli a titolo principale i terreni medesimi, può essere concesso un contributo annuo fino al 50 per cento del canone stimato dalla commissione provinciale per la determinazione dell'equo canone di affitto, per l'effettiva durata del contratto.

Art. 25.

Interventi per la conservazione delle unità produttive

1. La Giunta regionale, per favorire la permanenza dei giovani in agricoltura e per impedire la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, concede ad imprenditori agricoli a titolo principale che intendono proseguire nell'attività di conduzione dell'azienda medesima, contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento sugli oneri, ivi comprese, le spese accessorie, relativi alla liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, nel caso di successione ereditaria.

2. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1, i soggetti interessati, all'apertura della successione ereditaria, devono acquisire la formale rinuncia dei coeredi nonché impegnarsi a mantenere inalterato l'assetto fondiario dell'azienda.

3. Decadono dal contributo i beneficiari che, prima che siano trascorsi dieci anni dalla loro acquisizione, alienano, senza giusta causa, le quote oggetto del beneficio.

Art. 26.

Indennità compensativa nelle zone particolarmente svantaggiate

1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, tenuto anche conto delle caratteristiche ed esigenze delle zone montane individuate particolarmente svantaggiate nonché alla situazione economica dell'azienda e del reddito del conduttore, le indennità compensative, di cui agli articoli 17 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2328/1991, possono essere integrate da un aiuto supplementare pari all'importo massimo consentito dal medesimo regolamento.

Art. 27.

Incoraggiamento al prepensionamento degli agricoltori

1. Al fine di garantire un reddito adeguato agli imprenditori agricoli anziani operanti in zone montane, agevolando il conseguente subentro nella gestione aziendale di giovani imprenditori, la giunta regionale può concedere, in presenza delle condizioni richieste dal regolamento (CEE) n. 2079/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, un aiuto supplementare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento medesimo.

2. L'aiuto supplementare viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale, ragguagliato al 50 per cento dell'importo del premio per la cessazione dell'attività e dell'indennità annuale ammissibili, ai sensi di detta normativa comunitaria.

TITOLO IV

PROMOZIONE E SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO DELLE IMPRESE

Art. 28.

Promozione

1. Al fine di consentire un'adeguata promozione dei prodotti tipici delle zone montane, in armonia anche con quanto previsto dalle leggi regionali 8 marzo 1988, n. 11 e 8 gennaio 1991, n. 1, la Giunta regionale promuove lo studio, la predisposizione e la realizzazione di specifici progetti attuati da parte di associazioni di produttori, cooperative agricole e consorzi di tutela, mediante la concessione di un contributo sino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 può essere concesso, limitatamente ad una spesa ammissibile di lire dieci milioni, un contributo in conto capitale del 50 per cento in favore delle imprese agricole singole ed associate, con preferenza a quelle condotte da giovani agricoltori, che intendono promuovere e valorizzare le produzioni tipiche dell'azienda.

3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere accordate anche ad enti locali, associazioni agrituristiche, imprese agricole singole ed associate che intendono realizzare iniziative intese a promuovere l'ospitalità rurale nelle zone montane.

Art. 29.

Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive

1. Al fine di compensare l'insufficiente remunerazione della vendita di legname in piedi, favorendo la regolare coltivazione dei boschi più disagiati, la giunta regionale può concedere a favore di titolari di boschi, singoli od associati, contributi per l'allestimento e l'esbosco all'imposto di legname proveniente da fustaie.

2. Il contributo può essere concesso in funzione delle condizioni di viabilità, geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di lire sei mila per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stazionali mediamente disagiate, nella misura di lire dodicimila in boschi altamente disagiati e di lire venticinquemila in assenza di viabilità e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo.

3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente ordine di priorità:

a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani di riassetto forestale, approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52;

b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto non eseguite per mancato realizzo del prezzo di macchiottino;

c) utilizzazioni che coinvolgono contemporaneamente più proprietari attigui per masse legnose non inferiori ai trecento metri cubi;

d) utilizzazioni effettuate con sistemi d'esbosco a basso impatto, ivi comprese le teleferiche;

e) utilizzazioni previste da piani sommari di riassetto redatti in forma associata;

f) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto.

Art. 30.

Assistenza interaziendale

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, alle strutture tecniche di sostegno operanti nelle aree montane possono aderire tutti gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compresi quelli operanti a tempo parziale nonché i coadiuvanti familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile.

2. Il contributo concesso alle strutture tecniche di sostegno per il coordinamento dell'attività di assistenza interaziendale in zone montane è determinato in lire centomila per azienda.

Art. 31.

Consolidamento di passività onerose

1. Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, titolari di aziende montane ad indirizzo zootecnico per la produzione di latte può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni - per il consolidamento di passività onerose, derivanti da finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti e mutui agrari poliennali, impiegati per investimenti aziendali, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico.

2. L'importo di predetti mutui, della durata massima di anni dieci, può essere ragguagliato fino all'intero ammontare delle passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale n. 88/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso dalla giunta regionale in via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica soluzione agli istituti mutuanti previa definizione del contratto di consolidamento.

Art. 32.

Mutui integrativi

1. La giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'articolo 4, un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui integrativi della durata massima di 15 anni pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale effettivamente concesso limitatamente agli interventi previsti agli articoli 6, 13, 16, 25.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Funzioni amministrative

1. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle esplicitamente attribuite alla giunta regionale, è delegato alle comunità montane ed alle province, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nei termini precisati dai seguenti commi.

2. Le funzioni amministrative delegate alle comunità montane si esercitano relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 26.

3. Le funzioni amministrative delegate alle province si esercitano relativamente agli interventi di cui all'articolo 13.

4. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale:

a) emana direttive, esercita funzioni di vigilanza e di controllo, adotta il provvedimento di revoca in caso di accertato inadempimento a norma dell'articolo 55 dello Statuto;

b) assegna alle comunità montane ed alle province, le somme necessarie per l'attuazione degli interventi di loro competenza, riportandole in base ai criteri di cui al comma 3 dell'articolo 2 ed alle risultanze degli impieghi dei finanziamenti;

c) provvede al trasferimento alle comunità montane e alle province del personale necessario.

Art. 34.

Norme procedurali

1. La giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi dell'articolo 32 lettera g) dello Statuto, per l'attuazione degli interventi e delle azioni della presente legge, nonché per la concessione dei relativi benefici.

Art. 35.

Applicazione di norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione regionale in materia, in particolare, dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88 e 8 gennaio 1991, n. 1 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 «Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati-pascoli nelle aree montane», fatti salvi i procedimenti amministrativi in atto.

Art. 37.

Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto diversamente disposto, non sono cumulabili con quelli concessi per le stesse iniziative ai sensi di leggi statali e regionali o di normative comunitarie.

Art. 38.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione del piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a determinare le misure di intervento a favore dei beneficiari delle provvidenze, nel rispetto dei criteri dettati dal comma 2 dell'articolo 2.

2. Possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le iniziative le cui domande sono state presentate ai sensi di altre leggi regionali, in quanto compatibili con le disposizioni da essa recate, con l'esclusione di quelle la cui istruttoria sia stata già formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi.

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di lire 10 miliardi per l'anno 1994, derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione, per lo stesso importo della partita n. 2 «Interventi per l'agricoltura di montagna» del Fondo globale spese di investimento, capitolo 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo 3102 denominato «Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna, la tutela e la valorizzazione dei territori montani» di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18 e 26 con lo stanziamento per sola competenza di lire 3 miliardi per l'esercizio 1994;

b) capitolo 12528 denominato «Interventi per il riuso agronomico dei reflui zootecnici» di cui all'articolo 13 con lo stanziamento per sola competenza di lire 850 milioni per l'anno 1994;

c) capitolo 13016 denominato «Interventi per il consolidamento e sviluppo della zootecnia di montagna» di cui agli articoli 8, 10 e 12 con lo stanziamento per sola competenza di lire 2 miliardi per l'esercizio 1994;

d) capitolo 13018 denominato «Interventi per la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano» di cui agli articoli 20, 21 e 22 con lo stanziamento per sola competenza di lire 3 miliardi per l'anno 1994;

e) capitolo 13020 denominato «Interventi per la valorizzazione delle risorse boschive» di cui all'articolo 29 con lo stanziamento per sola competenza di lire 150 milioni per l'anno 1994;

f) capitolo 13024 denominato «Interventi per il consolidamento delle passività onerose e mutui integrativi» di cui agli articoli 31 e 32 con lo stanziamento per sola competenza di lire 1 miliardo per l'anno 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 1994

PUPILLO

(Omissis).

94R0225

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1994, n. 3.

Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 21 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio della funzione dirigenziale

1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo rispettivamente un dipartimento o un servizio, o posizioni organizzative equiparate per pari livello di responsabilità, cui sono preposti nelle forme stabilite dalla legge. Per posizioni organizzative equiparate si intendono la posizione di staff o l'attività di ricerca e di studio.

Art. 2.

Indennità di funzione dirigenziale

1. L'indennità di funzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene corrisposta ai dirigenti di prima e seconda qualifica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui all'articolo 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,8.

2. Possono essere inoltre attribuiti ulteriori coefficienti, sino alla misura massima di 0,2, in relazione alla particolare importanza delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, sulla base di criteri stabiliti a norma del comma 4 del medesimo articolo 95.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. Il comma 7 dell'articolo 84 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è abrogato.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è abrogata.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per contributi previdenziali riferiti al periodo 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 1993 previsti in complessive lire 1.350.000.000 l'anno carico, quanto a lire 1.260.000.000 al capitolo 5010, quanto a lire 90.000.000 al capitolo 5018 del bilancio dell'esercizio finanziario 1993 che presenta sufficienti disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 1994

PUPILLO

94R0226

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 4.

Celebrazione nel Veneto del cinquantesimo anniversario della liberazione nazionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO,

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto, in coerenza ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e del proprio Statuto, promuove, nel triennio 1993-1995, un programma di manifestazioni celebrative e d'iniziativa storico-culturale per il cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione nazionale.

Art. 2.

Comitato e giunta esecutiva

1. Per le finalità, di cui all'articolo 1, è istituito un comitato veneto per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Liberazione nazionale.

2. Il comitato è composto da:

- a) il presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
- b) il presidente del Consiglio regionale;
- c) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni decorati al valor militare o loro delegati;
- d) i rettori delle università del Veneto o loro delegati;
- e) il presidente e il direttore dell'Istituto veneto per la storia della Resistenza;
- f) i presidenti regionali delle associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979;
- g) il comandante della Regione militare nord-est;

h) il sovrintendente scolastico regionale.

3. Il comitato può cooptare esperti e rappresentanti di associazioni, di comunità e di istituti storici.

4. Il comitato elegge al suo interno una giunta esecutiva di sette membri.

5. Spetta al comitato, su proposta della giunta esecutiva, deliberare il programma triennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storico-culturali, nonché il consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute.

6. Agli adempimenti di segreteria e di contabilità del comitato e della giunta esecutiva provvede un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.

7. Il comitato cessa con l'approvazione del rendiconto, di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 3.

Programma

1. Il programma triennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storico-culturali deve essere articolato nei limiti dello stanziamento di cui alla presente legge.

2. Nella selezione delle iniziative da sostenere sarà data priorità a quelle rivolte a interessare i giovani e a promuovere studi e ricerche sui diritti umani violati o compromessi.

3. Il programma deve tener conto di quello nazionale e internazionale, di cui alla legge 14 luglio 1993, n. 249, nonché dei programmi promossi da altre Regioni e può costituire quadro di riferimento per quelli promossi da enti locali, associazioni e università del Veneto.

4. La realizzazione delle singole iniziative previste, previa intesa con la giunta esecutiva, è attuata direttamente dagli enti locali, università e associazioni interessate.

5. Il rendiconto consuntivo delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Finanziamento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata ad impegnare la somma di lire 500 milioni, anche in concorso con comuni, province, università e istituti storici del Veneto.

Art. 5.

Erogazione del finanziamento

1. Su proposta del comitato la Giunta regionale provvede all'anticipazione di una somma pari al 50 per cento del finanziamento concesso all'ente o all'associazione esecutore dell'iniziativa. La somma restante viene erogata previa approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto consuntivo, di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 6.

Stanziamento di bilancio

1. Agli oneri di lire 500 milioni per il triennio 1993-1995, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione per sola competenza di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, dello stanziamento iscritto al capitolo 80210 «Fondo globale spese correnti» - partita n. 1 «Legge generale sulle situazioni e sulle attività culturali di competenza regionale», dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 è istituito il capitolo 70148 «Spese per la celebrazione del Cinquantesimo anniversario della Liberazione nazionale» con lo stanziamento, per sola competenza, di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

PUPILLO

94R0227

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 5.

Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la prevenzione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad aderire alla costituzione del centro regionale per la protezione civile con sede in Longarone alle seguenti condizioni:

a) che abbia lo scopo di provvedere, nella misura consentita dalle rendite patrimoniali e dalle entrate annuali:

1) alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della prevenzione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da calamità;

2) alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;

3) alla partecipazione ed alla attività di intervento;

b) che vi partecipino in qualità di soci fondatori anche la provincia di Belluno, il comune di Belluno, il comune di Longarone, la comunità montana «Cadore-Longarone-Zoldano»;

c) che le quote di contribuzione siano fissate con l'accordo unanime dei soci fondatori e siano uguali per tutti;

d) che la sede sia progettata e realizzata dal comune di Longarone con il fondo di 1 miliardo a tale scopo destinato dall'accordo di programma stipulato in data 28 maggio 1993 e reso esecutivo con D.P.G.R. n. 1418 in data 7 luglio 1993;

e) che la prima convocazione del consiglio di amministrazione del centro sia promossa dal presidente della Giunta regionale.

2. Nello svolgimento delle attività connesse alla costituzione e amministrazione del centro, il presidente della Giunta regionale può essere sostituito dall'assessore regionale delegato.

Art. 2.

1. Il contributo regionale per la gestione del centro avrà decorrenza dal 1994 e sarà fissato con legge di bilancio.

2. Lo stanziamento potrà variare di anno in anno.

3. Il primo contributo dei soci fondatori costituisce la dotazione patrimoniale iniziale dell'Ente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

PUPILLO

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 6.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 63 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. L'articolo 63 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 - *Lavoro straordinario*. — 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. L'impiegato, per esigenze di servizio, è tenuto alla prestazione lavorativa anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario.

4. La spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa fissato dall'articolo 117, comma 2, lettera b).

5. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti il limite di spesa fissato per struttura possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire di norma nel mese successivo.

6. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti posti da commi precedenti».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 100 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. L'articolo 100 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 100 - *Compenso per lavoro straordinario*. — 1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è pari:

a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;

b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;

c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

3. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

4. Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22.00 e le ore 06.00.

5. Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per lavoro straordinario si provvede con decreto del dirigente responsabile del dipartimento per il personale, nel rispetto dei massimali ammissibili in base alle comunicazioni mensili dei dirigenti responsabili dei dipartimenti regionali.

6. Al fine di compensare la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario si utilizza il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi secondo quanto disposto dall'articolo 117, comma 2, lettera b),».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

PUPILLO

94R0229

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 7.

Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Efficacia della legge

1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, si applica a partire dal 1° gennaio 1995 e sono caducati gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

PUPILLO

94R0230

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 8.

Contributo straordinario al CUOA.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza delle attività svolte, senza fine di lucro, dal consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale (CUOA), in favore della promozione professionale e della preparazione dei quadri pubblici e privati nel campo della direzione, organizzazione, gestione e controllo di enti ed imprese, al fine di concorrere al rilancio e perfezionamento delle attività istituzionali dell'ente, concede un contributo straordinario di 800 milioni.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. All'erogazione del contributo straordinario, da liquidarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo del fondo globale spese correnti iscritto al capitolo 80210 partita n. 5 «Contributo straordinario al Cuoa» del bilancio di previsione l'esercizio finanziario 1993.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

PUPILLO

94R0231

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 9.**Modifica della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione regionale per l'istituzione e l'esercizio delle aziende agri-turistico-venatorie, prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soggetta alla tassa di concessione regionale e soprattutto così come previsto dal numero d'ordine 16 della tariffa di cui al comma 1, per la costituzione delle aziende faunistico-venatorie situate in territorio non montano.»

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

PUPILLO

94R0232

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 10.**Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1992.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 28 gennaio 1994)**(Omissis).*

94R0233

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 11.**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 28 gennaio 1994)**(Omissis).*

94R0234

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 12.**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 28 gennaio 1994)**(Omissis).*

94R0235

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 15 novembre 1993, n. 39****Regolamentazione e fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 50 del 22 novembre 1993)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Ambito di applicazione*

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle Regioni, delle province o dei Comuni nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici ma utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli alloggi di cui agli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, all'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, legge 5 aprile 1985, n. 118 e agli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 1986, n. 899, purché gli stessi siano stati assegnati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 D.P.R. 1035/72 e successive modifiche in tema di assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nonché quelli realizzati o acquistati ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali, fatta salva la specifica destinazione dei finanziamenti.

2. Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle case parcheggio e ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle Regioni.

Art. 2.*Destinazione del canone di locazione*

1. Il canone di locazione è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione a norma del secondo comma dell'articolo 25 della Legge 8 agosto 1977 n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi ai fini del reinvestimento da destinare al recupero ed alla costruzione di alloggi.

2. Le entrate degli Enti gestori sono soggette alle norme di cui all'art. 25 della Legge 8 agosto 1977, n. 513 e debbono essere impiegate secondo le finalità delle lettere a), b) e c), dell'art. 25, sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i trenta giorni successivi al termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo degli enti, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari.

3. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare all'ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi effettivamente prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi od al numero di vani convenzionali.

Art. 3.

Determinazione del canone

1. Per le determinazioni del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1, gli Enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari, determinati secondo la normativa vigente.

2. I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli articoli 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli relativamente alla vetustà, alla superficie convenzionale, alla tipologia, alla classe demografica dei comuni, all'ubicazione.

3. La superficie convenzionale è determinata a norma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Non si tiene conto dei coefficienti di cui al quinto comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. Per l'individuazione dello stato di conservazione si applicano i criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 ottobre 1978.

5. Per la tipologia si applicano i coefficienti stabiliti all'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi. A tal fine l'Ente gestore, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad inoltrare all'ufficio tecnico erariale, richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi le cui caratteristiche abitative e la cui dotazione di servizi non siano corrispondenti alla categoria loro attribuita.

In tale caso, fino alla determinazione dell'Ufficio tecnico erariale, il canone viene determinato applicando il coefficiente proposto all'ufficio suddetto, salvo conguaglio.

6. In relazione alla classe demografica dei comuni si applicano i coefficienti stabiliti all'art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. I comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente *f*) del citato art. 17 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. In relazione all'ubicazione degli alloggi si applicano, i seguenti coefficienti:

- a) Zona centro 1,00
- b) Periferia 0,90
- c) Degrado 0,80

9. Per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti si applica un ulteriore coefficiente dello 0,90.

10. Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi degli alloggi, gli Enti gestori applicano un indice non superiore al 3,5% del valore locativo definito ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

11. Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti sopra indicati.

12. Il costo base al metro quadrato degli alloggi è determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975.

13. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975 il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è abbattuto nella misura del 15%.

Art. 4.

Calcolo del canone in base alle fasce di reddito

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone, determinato ai sensi degli articoli

precedenti sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascuno assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito e corrispondono i canoni nella misura delle seguenti percentuali:

- a) 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo dal nucleo familiare derivante esclusivamente da pensione, sussidi o vitalizi non superiori all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori, aumentato dell'importo di una pensione sociale;
- b) 25% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo non superiore non superiore al 40% del limite di reddito per l'assegnazione;
- c) 50% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo compreso tra il limite precedente e l'80% del limite di reddito per l'assegnazione;
- d) 70% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo tra il limite precedente ed il limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 50%;
- e) 100% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo, superiore al limite precedente fino al limite di decadenza.

2. Il canone di locazione, ai sensi della presente legge, non dovrà superare i seguenti livelli di incidenza sul reddito imponibile del nucleo familiare:

- a) per la fascia a) il 5% del reddito;
- b) per la fascia b) il 10% del reddito;
- c) per le fasce c) e d) il 25% del reddito;

in ogni caso il canone non può essere inferiore a lire 15 mila mensili.

3. Il limite di decadenza della qualità di assegnatario è dato da un reddito pari al doppio del limite di reddito per l'assegnazione fissato dalle disposizioni del CIPE.

4. Il Consiglio regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto all'amministrazione e mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto all'amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513. A tal fine gli enti gestori sono tenuti a comunicare alla Regione, nei tempi e nei modi previsti, l'importo complessivo delle somme provenienti dai canoni di locazione al netto delle quote b) e c) di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 1035/72. In mancanza di tali comunicazioni da parte degli enti gestori, il Consiglio regionale può autonomamente provvedere a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 5.

Determinazione delle fasce di reddito

1. Il reddito per l'accesso all'E.R.P. posta a base del calcolo, per la determinazione delle fasce di reddito di cui all'art. 4 della presente legge è stabilito in conformità alla delibera CIPE 30 luglio 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1991 e a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale del 7 novembre 1911 n. 7250.

Art. 6.

Aggiornamento del canone di locazione

1. Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'art. 4 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal Comitato Edilizia Residenziale.

2. Gli aggiornamenti dei canoni conseguenti alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicati annualmente dall'Ente gestore, con decorrenza dal 1° gennaio successivo e nella misura stabilita dal Comitato Edilizia Residenziale.

3. Gli aumenti dei canoni di locazione determinati dall'applicazione della presente legge saranno graduati nel corso dei due anni successivi alla sua entrata in vigore prevedendo per il primo un aumento del 50% e per il secondo il rimanente 50%.

4. Tale aumento è quello derivante dalla differenza fra il canone determinato dalla presente legge e quello percepito dagli Enti precedentemente.

Art. 7.

Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente art. 4 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo art. 7. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, dopo novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'accertamento del reddito di cui al primo comma del presente articolo deve avvenire normalmente tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, di ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa ovvero percepisca pensione, nonché apposta dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Il richiedente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia, l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

4. Ai fini della collocazione nelle fasce di reddito è applicato l'art. 21 della legge 475/1978 (figli a carico) anche per i figli maggiorenni senza reddito. Tale stato dovrà risultare da documentazioni ed accertamenti così come previsto dai comma precedenti.

5. L'Ente gestore, nel caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari dello Stato, suffragata da elementi eventualmente segnalati dal comune ovvero acquisiti dall'Ente di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato. Qualora la documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, in attesa di riscontri di cui al punto precedente e salvo conguaglio finale, l'assegnatario corrisponderà il canone previsto dalla fascia di collocazione più elevata.

6. La mancanza di reddito deve essere documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro o, a richiesta dell'Ente gestore, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza rilasciato dal comune di residenza.

7. In sede di prima applicazione i canoni determinati a norma del 1° comma del presente articolo sono applicati con riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario relativo alle risultanze della documentazione fiscale acquisita dall'Ente gestore ai sensi dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, salvo diversa determinazione della stessa.

Art. 8.

Accertamento periodico del reddito

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli Enti gestori.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiarare un reddito ritenuto inattendibile dall'Ente gestore, si applica il canone di cui alla fascia e) del comma 1 del precedente art. 4.

Art. 9.

Fondo sociale

Nel bilancio regionale di previsione viene istituito apposito capitolo di spesa che prevede un fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori, ecc.

2. Il Consiglio regionale determinerà, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso, impegnando una aliquota delle entrate della gestione speciale di cui all'art. 25 della legge 28 agosto 1977, n. 513.

Art. 10.

Morosità nel pagamento del canone

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione contrattuale, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento dell'importo dovuto avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o Cassa integrazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi. Alla fine di tale periodo, prorogabile in caso di comprovata dimostrazione di impossibilità all'adempimento, la morosità determinatasi va recuperata ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 1035/1972 senza l'applicazione di interessi legali e indennità di mora.

5. Per la morosità pregressa verificatasi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore potrà concedere i ratei previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 1035/72, applicando l'interesse legale.

6. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali nel pagamento di somme dovute si applica l'indennità di mora del 6% oltre gli interessi legali.

Art. 11.

Regolarizzazione dei senza titoli

1. Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1992 risultassero occupati senza titoli, gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento ad opera della Commissione di cui all'art. 6 del D.P.R. 1035/72, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'art. 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modifiche.

2. La regolarizzazione del rapporto locativo avviene alle condizioni già previste dal secondo comma lettere b) e c) dell'art. 53 della legge 5 agosto 1958 n. 457.

3. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui al primo comma del presente articolo, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 26 - quarto comma - della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 12.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

15 novembre 1993

GRASSO

94R0006

TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 17.

Trattamenti economici di malattia.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamenti economici di malattia

1. L'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1993, n. 7, è così sostituito:

«1. Con decorrenza 1° gennaio 1993, i trattamenti economici di malattia ed i relativi oneri contributivi riferiti ai lavoratori di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità occupati nella regione Trentino-Alto Adige sono dovuti secondo la normativa nazionale, a seconda della categoria di appartenenza.

2. Restano salve le eventuali prestazioni integrative rispetto a quelle nazionali erogate precedentemente alla predetta data a favore delle persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità appartenenti ai settori produttivi, anche di servizi, con qualifica di impiegato alle dipendenze di enti o aziende e resta acquisita alla gestione previdenziale la contribuzione già versata dai datori di lavoro anteriormente alla data stessa».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 novembre 1993

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE
93R0030

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 18.

Conferimenti e aumenti di quote di partecipazione della Regione al capitale sociale di enti e società per azioni di interesse regionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento del conferimento della Regione al capitale del Mediocredito S.p.a.

1. Il conferimento della Regione al capitale sociale del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. è aumentato da L. 11.218.900.000, così suddivise:

esercizio 1993: L. 7.649.250.000;

esercizio 1994: L. 3.569.650.000.

Art. 2.

Autorizzazione al versamento di quote dal Mediocredito S.p.a. e utilizzo dividendi 1992

1. Il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. è autorizzato a versare alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige una quota fino alla concorrenza massima di L. 2.058.300.799 sui fondi di riserva speciale istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza della Regione.

2. Viene altresì autorizzato l'utilizzo dell'importo di lire 1.101.491.201 del dividendo attribuito alla Regione, per l'anno 1992, sulla quota di partecipazione al capitale del Mediocredito S.p.a.

3. L'importo di L. 3.159.792.000 viene detratto dalla quota che la Regione è tenuta a versare nel 1993.

Art. 3.

Aumento del capitale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano

1. Il conferimento della Regione al patrimonio dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano, con sede in Bolzano, è ulteriormente aumentato di L. 3.445.217.437 così suddivise:

esercizio 1993: L. 1.445.217.437;

esercizio 1994: L. 1.000.000.000;

esercizio 1995: L. 1.000.000.000.

Art. 4.

Aumento della quota di partecipazione della Regione al capitale sociale della Autostrada del Brennero S.p.a. con sede in Trento

1. È autorizzato il versamento di L. 1.431.227.933 a favore del Credito Emiliano, con sede in Reggio Emilia, a titolo di riscatto al valore attuale di n. 11.749 azioni libere, corrispondenti alla quota di partecipazione del medesimo al capitale della Autostrada del Brennero S.p.a. con sede in Trento.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 16.095.345.370 così suddivisa:

esercizio 1993: L. 10.525.695.370;

esercizio 1994: L. 4.569.650.000;

esercizio 1995: L. 1.000.000.000.

2. Alla copertura dell'onere di L. 10.525.695.370, gravante sull'esercizio 1993, si provvede per L. 3.159.792.000 con l'importo che verrà introitato nel bilancio regionale in forza dell'art. 2 e per L. 7.365.903.370 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 2300 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo; al restante importo di L. 5.569.650.000, a carico degli esercizi 1994 e 1995, si provvede mediante utilizzo della disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per i medesimi esercizi, al capitolo n. 2300 del bilancio triennale 1993-1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 novembre 1993

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE

93R0031

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 19.

Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizione in materia di previdenza integrativa.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge 23 luglio 1991, n. 223, è istituita una indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati, residenti nella regione Trentino-Alto Adige, inseriti nelle liste di mobilità della Provincia autonoma di Trento o della Provincia autonoma di Bolzano, i quali non abbiano i requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, possano beneficiare del trattamento di disoccupazione ordinaria e siano stati iscritti all'Ufficio di collocamento per un periodo successivo al licenziamento superiore a tre mesi.

Art. 2.

Misura dell'indennità regionale

1. L'indennità regionale verrà corrisposta nella misura dell'80% della retribuzione in godimento e comunque fino ad una misura massima di L. 1.250.000 mensili. Tale misura potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale in relazione allo stanziamento previsto nel bilancio.

Art. 3.

Durata dell'indennità regionale

1. L'indennità regionale è corrisposta per una durata massima di dodici mesi. Per i primi tre mesi di disoccupazione ne è sospesa l'erogazione. Con il quarto mese saranno accreditate anche le somme arretrate.

2. L'indennità regionale non è comunque corrisposta successivamente alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto, alla pensione di vecchiaia, successivamente, alla data, in cui tale diritto viene a maturazione.

3. Qualora prima del dodicesimo mese il lavoratore venga cancellato dalla lista di mobilità relativa alla provincia di residenza, l'indennità regionale cessa a partire dalla decorrenza della cancellazione.

4. Qualora il lavoratore venga temporaneamente sospeso dalla lista di mobilità, sarà corrispondentemente sospesa anche l'indennità regionale. L'erogazione dell'indennità regionale riprenderà con decorrenza dalla cessazione della sospensione.

Art. 4.

Cumulabilità

1. Per i mesi nei quali al lavoratore spetta il trattamento ordinario di disoccupazione, l'indennità regionale è corrisposta ad integrazione dello stesso e fino al raggiungimento della misura indicata all'art. 2.

2. L'indennità regionale non è altrimenti cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale.

Art. 5.

Domanda e decorrenza

1. L'indennità regionale è corrisposta a domanda da presentarsi entro trenta giorni dal licenziamento, unitamente a copia della domanda tesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria. Decorso tale termine, viene meno il diritto al percepimento della stessa.

2. L'indennità regionale decorre dal giorno successivo al licenziamento.

Art. 6.

Delega di funzioni

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dell'intervento previdenziale previsto nella stessa sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano o direttamente tramite proprie strutture provinciali, o mediante convenzione con enti previdenziali nazionali o con istituti assicurativi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate, nonché le modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali.

3. La Regione si sostituisce alle Province autonome nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

Art. 7.

Rapporti finanziari

1. Al fine di stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 6.

2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle due Province autonome ai sensi dell'art. 6.

3. Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e alla ripartizione del fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo, in ragione delle esigenze, alla Provincia autonoma di Bolzano.

4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dai fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente.

5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in unica rata anticipata.

6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione

1. Con apposito Regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennità regionale ed è stabilito quanto altro è necessario per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

Norma finale

1. L'intervento previsto dalla presente legge è attuato fino a quando con legge dello Stato non saranno stabilite analoghe provvidenze.

Art. 10.

Disposizioni in materia di previdenza integrativa

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, le parole «entro il primo trimestre dell'anno di riferimento» sono soppresse. Al medesimo comma è aggiunta la frase seguente: «il versamento della contribuzione deve intervenire in due rate semestrali, rispettivamente entro il mese di marzo ed entro il mese di settembre dell'anno di riferimento».

2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 10, le parole «entro il 30 giugno 1993» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 1994».

Art. 11.

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 40 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio 1993, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993.

2. Con legge di bilancio, l'importo di cui al comma 1 viene annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 novembre 1993

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE
93R0032

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1993, n. 20.

Costituzione di un fondo a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. per agevolare i finanziamenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative dirette alla promozione e sviluppo della cooperazione

1. È istituito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. un fondo destinato in via prioritaria al finanziamento a società cooperative e loro consorzi e associazioni di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per iniziative dirette alla promozione e sviluppo della cooperazione.

2. I criteri per l'erogazione dei mutui e per la determinazione del tasso di interesse, vengono fissati con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con la rispettiva Giunta provinciale.

3. Le domande per la concessione dei mutui devono essere presentate al Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., sedi di Trento o di Bolzano, corredate dalla documentazione prevista per i finanziamenti dell'Istituto.

4. La durata dei mutui stipulati, non potrà essere superiore a dieci anni. L'Istituto provvede all'erogazione dei mutui in base ai documenti giustificativi della spesa.

5. I rapporti tra la Regione ed il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. sono regolati da apposita convenzione, la quale stabilisce in particolare:

a) le modalità di amministrazione del fondo da effettuarsi con apposita contabilità, nonché le modalità di utilizzo dello stesso;

b) le modalità delle erogazioni, in una o più soluzioni, disposte a favore del fondo;

c) i criteri da applicare in sede di istruttoria tecnico-finanziaria delle domande presentate, nonché i termini massimi per il completamento dell'istruttoria medesima;

d) gli obblighi di informazione e di rendicontazione annuale del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. nei confronti della Regione, relativamente alla presente legge;

e) le condizioni di remunerazione sulle giacenze di liquidità dei fondi e le commissioni di intermediazione spettanti all'Istituto;

f) le modalità di versamento a favore del fondo delle rate semestrali di ammortamento dei finanziamenti costituite da quote capitale e interessi;

g) l'entità, derivante dalla differenza tra il tasso di interesse corrisposto dall'ente mutuatario e il tasso corrisposto alla Regione, aumentato della commissione di intermediazione spettante all'Istituto, e le modalità di apporto finanziario del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a.

Art. 2.

Fondi di alimentazione del fondo

1. Il fondo è alimentato:

a) dalla somma di lire 5 miliardi di cui all'art. 4;

b) dalle ulteriori eventuali somme stanziata dalla Regione;

c) dalle rate di ammortamento, limitatamente alla quota parte sottoscritta dalla Regione, costituita da quote capitale e interessi;

d) dalle somme derivanti da rimborsi per la parte di spettanza del fondo a seguito di eventuali restituzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;

e) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo;

f) dalle somme che affluiscono annualmente sul fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 3.

Gestione delle somme affluite al fondo

1. Le somme affluite al fondo, ai sensi dell'art. 2, sono depositate in un conto corrente fruttifero presso il Tesoriere della Regione e sono destinate all'acquisto, al valore nominale, di obbligazioni, che il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. o altro istituto di credito speciale emetterà al tasso di interesse annuo del 5 per cento, in corrispondenza della stipulazione dei contratti di mutuo previsti dall'art. 1.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno 2013 le somme rientrate a seguito dell'estinzione dei mutui vengono versate al Tesoriere della Regione con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata una spesa di lire 5 miliardi a carico dell'esercizio 1992.

2. Alla copertura dell'onere predetto, che verrà a gravare sull'esercizio 1993, si provvede ai sensi dell'art. 20, commi 4 e 5, della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1992.

3. L'utilizzo dell'importo sopra indicato avviene in parti uguali per i finanziamenti da erogare a società cooperative e altri soggetti di cui all'art. 1, aventi sede nelle province di Bolzano e di Trento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 novembre 1993

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE

93R0033

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1993, n. 21.

Costituzione di un fondo a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. o di altro istituto di credito speciale destinato all'erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative degli enti locali, loro consorzi e aziende per la realizzazione di opere pubbliche

1. È istituito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. o di altro istituto di credito speciale un fondo destinato al finanziamento a enti locali, loro consorzi, loro unioni, loro aziende speciali, e ad altri enti pubblici per opere pubbliche previste dai programmi di attività degli enti predetti e dai piani pluriennali di intervento disposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in attuazione delle leggi provinciali vigenti in materia di opere pubbliche, con preferenza per quelle a carattere sociale.

2. I criteri per l'erogazione dei mutui e il tasso di interesse, che non può superare quello stabilito per i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti, vengono fissati con deliberazione della Giunta regionale di intesa con la rispettiva Giunta provinciale.

3. Le domande per la concessione dei mutui devono essere presentate al Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., sedi di Bolzano o di Trento, o ad altro istituto di credito speciale, corredate dalla documentazione prevista per i finanziamenti dell'Istituto.

4. La stipulazione dei mutui, la cui durata non potrà essere superiore a venti anni, è subordinata al parere favorevole della rispettiva Giunta provinciale. L'Istituto provvede all'erogazione dei mutui in base ai documenti giustificativi della spesa.

5. I rapporti tra la Regione ed il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. o altro istituto di credito speciale sono regolati da apposita convenzione, la quale stabilisce in particolare:

a) le modalità di amministrazione del fondo da effettuarsi con apposita contabilità, nonché le modalità di utilizzo dello stesso;

b) le modalità delle erogazioni, in una o più soluzioni, disposte a favore del fondo;

c) i criteri da applicare in sede di istruttoria tecnico-finanziaria delle domande presentate, nonché i termini massimi per il completamento dell'istruttoria medesima;

d) gli obblighi di informazione e di rendicontazione annuale del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. o di altro istituto di credito speciale nei confronti della Regione, relativamente alla presente legge;

e) le condizioni di remunerazione sulle giacenze di liquidità dei fondi e le commissioni di intermediazione spettanti all'Istituto;

f) le modalità di versamento a favore del fondo delle rate semestrali di ammortamento costituite da quote capitale e interessi;

g) l'entità, derivante dalla differenza tra il tasso di interesse corrisposto dall'ente mutuatario e il tasso corrisposto alla Regione aumentato della commissione di intermediazione spettante all'Istituto, e le modalità di apporto finanziario del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. o di altro istituto di credito speciale.

Art. 2.

Fondi di alimentazione del fondo

1. Il fondo è alimentato:

a) dalla somma di lire 50 miliardi di cui all'art. 4;

b) dalle ulteriori eventuali somme stanziata dalla Regione;

c) dalle rate di ammortamento, limitatamente alla quota parte sottoscritta dalla Regione, costituite da quote capitale e interessi;

d) dalle somme derivanti da rimborsi a seguito di eventuali restituzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;

e) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo.

Art. 3.

Gestione delle somme e garanzie

1. Per quanto riguarda le modalità di gestione delle somme affluite al fondo ai sensi dell'art. 2 e le garanzie a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. o altro istituto di credito speciale, si applicano gli artt. 3 e 4 della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 miliardi, così suddivisa:

esercizio 1993: L. 40.000.000.000;

esercizio 1994: L. 5.000.000.000;

esercizio 1995: L. 5.000.000.000.

2. Alla copertura dell'onere di lire 40 miliardi, gravante sull'esercizio 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 2300 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa complessiva di lire 10 miliardi, relativa agli esercizi 1994 e 1995 si provvede mediante utilizzo della disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per gli stessi esercizi, al capitolo n. 2300 del bilancio triennale 1993-1995.

3. L'utilizzo dell'importo sopra indicato avviene in parti uguali per i finanziamenti da erogare a enti locali, loro consorzi, loro unioni, loro aziende speciali, e ad altri enti pubblici aventi sede nelle province di Bolzano e di Trento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 novembre 1993

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE

93R0034

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1993, n. 22.**Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 7 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Norme generali*

1. Nell'attesa dell'emanazione di una nuova normativa organica di riordino della struttura organizzativa regionale e di disciplina del personale dipendente, attuativa dei principi contenuti nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono approvate le norme aventi carattere urgente di cui agli articoli seguenti, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e la realizzazione di strumenti di omogeneizzazione dei trattamenti del personale con quello in atto presso le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali della regione.

Art. 2.*Modalità di nomina*

1. Al fine di assicurare l'attuazione urgente del programma di informatizzazione dei servizi dell'Amministrazione regionale ed in particolare di quelli del libro fondiario e del catasto, nonché di garantirne il coordinamento e la realizzazione operativa, i compiti relativi possono essere affidati dalla Giunta regionale a persona estranea all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza ed elevata professionalità, in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti alla natura dell'incarico, dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto dalla vigente legislazione per l'accesso alla carriera direttiva, nonché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età.

2. Il dipendente di cui al comma 1 opera nell'ambito della Ripartizione V - Libro fondiario e catasto e risponde direttamente al dirigente della ripartizione.

3. Il dipendente stesso è assunto dalla Giunta regionale mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta alla scadenza per uguale periodo. L'assunzione è disposta previa selezione pubblica per titoli e colloquio. Della selezione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'entità del compenso viene fissata dalla Giunta regionale in sede di stipulazione del contratto, tenuto conto della rilevanza e natura dell'incarico.

Art. 3.*Assunzione di personale dirigenziale*

1. Il comma 11 dell'art. 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, è sostituito dai seguenti:

«11. Al fine di assicurare l'applicazione del principio della proporzionalità linguistica, nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, la nomina a dirigente può essere conferita dalla Giunta regionale per chiamata anche a persone estranee all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e capacità professionale, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età.

11-bis. L'incarico di dirigente può essere altresì conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, una qualifica dirigenziale pari o funzione assimilabile a quella prevista dalla presente legge e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista per l'incarico conferito.

11-ter. Le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11-bis non possono comunque superare complessivamente il limite del trenta per cento dei posti di organico previsti per la qualifica di dirigente.

11-quater. Per le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11-bis è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso alla carriera direttiva.

2. È abrogato il comma 3-bis dell'art. 23 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, introdotto con l'art. 22 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.

Art. 4.*Area negoziale per le qualifiche dirigenziali*

1. Al fine di avviare il graduale adeguamento ai principi contenuti nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e di perseguire l'omogeneizzazione di trattamento dei dirigenti nei confronti di quelli delle Province autonome e degli altri enti locali operanti nel territorio regionale, il regime retributivo, compresi i trattamenti accessori, dei dirigenti della Regione è determinato una sola volta mediante accordo stipulato con i procedimenti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5. La delegazione sindacale è formata a tal fine dai sindacati rappresentativi dei dirigenti regionali; per la conclusione dell'accordo è necessario il consenso delle organizzazioni sindacali che rappresentino la maggioranza dei dirigenti iscritti alle organizzazioni stesse.

2. L'accordo di cui al comma 1 comprenderà altresì l'istituzione di una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, con la conseguente esclusione dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti incentivanti. L'indennità sarà commisurata allo stipendio annuo lordo secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

3. L'indennità di funzione di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'accordo.

Art. 5.*Indennità di funzione*

1. L'indennità di funzione di cui all'art. 4 sostituisce, nei confronti del personale dirigenziale, l'indennità di direzione prevista dall'art. 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 e come modificato dall'art. 17 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.

2. Al personale appartenente alla qualifica dirigenziale continua ad applicarsi l'integrazione del trattamento di quiescenza disciplinata dal comma 5 dell'art. 52 richiamato al comma 1, con riferimento e nei limiti degli importi della indennità di direzione vigenti alla data della deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'accordo previsto all'art. 4.

3. La disciplina medesima si applica anche nei confronti del personale dirigenziale in quiescenza alla data della deliberazione prevista all'art. 4 ed ai superstiti aventi titolo.

4. L'integrazione del trattamento di quiescenza spetta, per la parte eccedente il trattamento pensionistico eventualmente corrisposto da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap), sull'indennità o quota della stessa prevista dal comma 2 dell'art. 4.

Art. 6.*Misure transitorie*

1. Per l'anno 1993, al personale regionale destinatario degli accordi previsti dalla legge 21 febbraio 1991, n. 5, è corrisposta una somma forfettaria mensile pari a lire 20 mila per tredici mensilità.

2. Per l'anno 1993, non trovano applicazione le norme che comportano incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali.

3. Per l'anno 1993, gli stanziamenti relativi ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi non potranno superare gli stanziamenti di bilancio stabiliti per il 1991.

4. Per l'anno 1993, le indennità di missione e di trasferimento, ivi compresi i rimborsi per spese sostenute, potranno subire variazioni, nei limiti del tasso programmato di inflazione.

Art. 7.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente:

«2. La delegazione sindacale è composta da non più di tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Sono considerate rappresentative a tali fini le organizzazioni sindacali aderenti ad una delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o alla confederazione di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, nonché quelle che abbiano un numero di iscritti non inferiore al 5% delle deleghe complessivamente rilasciate all'Amministrazione per la ritenuta del contributo sindacale. Nei limiti suindicati, spetta ad ogni organizzazione un rappresentante in ragione di un numero di iscritti, risultante dalle deleghe, pari a detta percentuale o a frazione di essa superiore alla metà. A ciascuna organizzazione spetta comunque un rappresentante».

Art. 8.

Atti del libro fondiario

1. In applicazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nella provincia di Bolzano i decreti tavolari sono stesi nella lingua usata dal richiedente in sede di istanza tavolare.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della uniformità nella trattazione delle pratiche tavolari in tutto il territorio regionale, le iscrizioni nel libro maestro, effettuate ai sensi dell'art. 102 della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, sono eseguite in base a schemi predisposti dalla Ripartizione cui è affidata la materia del libro fondiario. Tali iscrizioni, per quanto attiene gli uffici del libro fondiario siti nella provincia di Bolzano, sono eseguite contestualmente in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

3. È abrogato il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.

Art. 9

Indennità tavolare

1. L'indennità di cui all'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, è estesa agli aiutanti tavolari ed agli aiutanti tavolari superiori.

Art. 10.

Inquadramento di personale comandato

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dai Consigli delle medesime Province e della Regione o da altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione in posizione di comando può, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato, a domanda, nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale.

2. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello retributivo ricoperti presso l'ente di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità maturata presso lo stesso sia ai fini giuridici che economici. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento

economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito presso l'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale.

3. Nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento, il personale è collocato nel profilo professionale corrispondente a quello di provenienza. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione.

4. Il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato di cui al comma 2 è attribuito, ora per allora, al personale già in comando e transitato nei ruoli regionali in forza di disposizioni di legge regionale.

5. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Riammissione in servizio di personale femminile

1. Il personale femminile collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni può, a domanda, essere riammesso in servizio.

2. La riammissione è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

3. È abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli artt. 2, 3 e 6, è previsto un onere di lire 400 milioni per l'esercizio 1993 e di lire 100 milioni decorrente dall'esercizio 1994.

2. Per l'attuazione dell'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, nonché per garantire l'omogeneizzazione del trattamento economico del personale regionale, compreso quello dirigenziale, con il trattamento in atto dei dipendenti degli enti pubblici operanti nel territorio ai sensi dell'art. 1 della medesima legge, è autorizzata, relativamente agli esercizi 1991-1993, una spesa di lire 6 miliardi e di lire 2 miliardi e 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1994; per il finanziamento di acconti sulla contrattazione relativa agli anni 1994-1995-1996 è, altresì, autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 200 milioni a decorrere dall'esercizio 1994.

3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 6 miliardi e 400 milioni, gravante sull'esercizio 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa di lire 3 miliardi e 700 milioni, a decorrere dal 1994, si provvede, per gli esercizi 1994 e 1995, mediante l'utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per gli stessi esercizi al capitolo n. 670 del bilancio pluriennale 1993-1995.

4. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 6 dicembre 1993

PELLEGRINI

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE

93R0035

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1993, n. 23.**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994 e bilancio triennale 1994-1996.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 7 dicembre 1993)***L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI**

(ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, dello statuto di autonomia D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1994 il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 e bilancio triennale 1994-1996, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 6 dicembre 1993

ANDREOLLI

Visto: *Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOFULE*
93R0036**LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1993, n. 24.****Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 (secondo provvedimento).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 7 dicembre 1993)**(Omissis).*

93R0037

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1993, n. 23.****Pareri sugli interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini montani, della regolazione corsi d'acqua e dell'elettrificazione rurale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 7 dicembre 1993)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Interventi soggetti a parere*

1. Tutte le opere e le forniture attinenti ai settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini montani, della regolazione dei corsi d'acqua e dell'elettrificazione rurale, attuate direttamente dalla Provincia, o ammesse a finanziamenti o agevolazioni da parte della stessa, devono essere corredate da un parere tecnico economico.

2. Sono inoltre soggetti a parere tecnico preventivo tutti gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale per la difesa del suolo; comprese le opere paravalanghe, anche se non finanziati dalla Provincia; fatte salve le competenze dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

3. Il parere di cui ai commi 1 e 2 è espresso:

a) sulle opere, forniture o interventi, il cui costo preventivato non superi l'importo di L. 500.000.000 dal direttore della ripartizione provinciale competente in materia;

b) sulle opere, le forniture e gli interventi, il cui costo preventivato superi l'importo di L. 500.000.000, dalla commissione tecnica di cui all'art. 2.

4. Su richiesta del direttore della ripartizione provinciale competente, ai sensi del comma 3, lettera a), il parere può essere dato dalla commissione tecnica di cui all'art. 2.

5. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, in relazione alle variazioni in aumento dei costi di costruzione accertate dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

6. I pareri sulle forniture di cui al comma 1 sostituiscono anche il parere della commissione provinciale per gli acquisti e le cessioni di beni mobili.

7. Qualora le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2, siano assoggettati al parere del comitato tecnico provinciale, lo stesso è integrato da un rappresentante delle ripartizioni competenti nella rispettiva materia. In tal caso si prescinde dal parere della commissione tecnica di cui all'art. 2.

Art. 2.**Commissione tecnica**

1. La commissione tecnica provinciale per le opere e gli interventi di cui all'art. 1 è composta da:

a) tre funzionari della ripartizione provinciale Acque pubbliche ed Opere idrauliche, designati dall'assessore provinciale competente in materia;

b) due funzionari della ripartizione provinciale Agricoltura, designati dall'assessore provinciale competente in materia;

c) due funzionari della ripartizione provinciale Foreste, designati dall'assessore provinciale competente in materia.

2. La commissione tecnica è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa; essa elegge nel proprio seno il presidente e il suo sostituto. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente. Funge da segretario della commissione un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Le deliberazioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori della commissione tecnica, con voto consultivo, degli esperti, anche interni all'amministrazione, qualora l'esame dei progetti richieda competenze professionali specifiche.

Art. 3.**Determinazione dei prezzi unitari**

1. La commissione tecnica di cui all'art. 2 tiene l'elenco ufficiale, aggiornato annualmente, dei prezzi, sulla base del quale esprime il proprio parere economico sui progetti.

Art. 4.

Compensi

1. Agli esperti di cui all'art. 2, comma 5, sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, integrata dall'art. 13 della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7. Le relative spese gravano sul capitolo 12125 del bilancio di previsione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 5.

Norma finale

1. I pareri espressi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni previgenti, conservano la loro efficacia.

2. Sono abrogati: la legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, l'art. 19 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, l'art. 4 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29, gli artt. 6 e 7 della legge provinciale 14 novembre 1984, n. 16, e l'art. 9 della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 novembre 1993

■ DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI
93R0038

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1993, n. 24.

Modifiche alle leggi provinciali 29 giugno 1978, n. 30 e 2 dicembre 1985, n. 16 e successive modifiche, in materia di trasporti, e alla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, modificata dalla legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 7 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, si aggiunge il seguente comma 5:

«5. Le aziende cui è assentita la concessione ai sensi del successivo art. 6 sono tenute ad applicare, pena la decadenza della concessione, le norme provinciali o statali vigenti nella provincia di Bolzano in materia di sicurezza dei servizi di trasporto».

2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 28, è così sostituito:

«1. Sono soggetti a concessione o ad autorizzazione tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e di non linea, di interesse provinciale, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985, è così sostituito:

«4. L'assessore competente in materia è autorizzato, previa deliberazione della Giunta provinciale, a definire con le "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporto e Servizi per Azioni" i necessari accordi per l'integrazione dell tariffe e degli orari di tutti i servizi di trasporto locale».

Art. 3.

1. All'art. 3 della legge provinciale n. 16/1985, si aggiunge il seguente comma 6:

«6. La Giunta provinciale può autorizzare, ai fini del riconoscimento dei contributi di esercizio sulle quote di ammortamento previste al comma 3 dell'art. 17, l'acquisto di cespiti che non usufruiscano di contributi sugli investimenti riconosciuti ai sensi della presente legge. Le quote di ammortamento sono riconosciute sul valore dei cespiti al netto di eventuali altri contributi sugli investimenti».

Art. 4.

1. Nel comma 6 dell'art. 7 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 28, le parole: «ai sensi del comma 3 dell'art. 17» sono sostituite dalle parole: «ai sensi dell'art. 17».

Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 39, le parole: «progettazione e ristrutturazione di impianti tecnici e di autostazioni che presentino notevole rilevanza ai fini della organizzazione e funzionalità dei servizi di interesse provinciale» sono sostituite dalle parole: «progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale».

Art. 6.

1. Nel comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, le parole: «ordinari di cui all'art. 14» sono soppresse.

2. Nel comma 9 dell'art. 13 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale n. 39/1988, le parole: «non superiore in ogni caso a dieci volte la tariffa corrispondente alla tariffa minima del servizio extraurbano» sono sostituite dalle parole: «non superiore in ogni caso a trenta volte la tariffa ordinaria di corsa semplice urbana».

Art. 7.

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale n. 16/1985, è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di consorzi di imprese approvati ai sensi dell'art. 11, il contributo è erogato direttamente al consorzio stesso».

Art. 8.

1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale n. 39/1988, è così modificato:

«4. Il trasferimento dei beni tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 1, comporta il trasferimento anche

dell'eventuale ammontare residuo del relativo contributo che risulta accantonato nel fondo sulla base della documentazione prevista al comma 7 dell'art. 17. Fatta eccezione per la cancellazione di cespiti a seguito di fatto accidentale o di decreto di autorizzazione dell'assessore competente, negli altri casi di alienazione di beni, prima del periodo di normale utilizzo di cui al precedente comma 2, il contributo è revocato per l'ammontare residuo che risulta sulla base della documentazione prevista al comma 7 dell'art. 17».

Art. 9.

1. L'art. 16 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale n. 28/1991, è così modificato:

«Art. 16.

Modalità di erogazione dei contributi di esercizio

1. L'ufficio provinciale competente, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia, è autorizzato ad erogare in rate mensili, nel corso dell'esercizio, i contributi di cui agli artt. 14 e 17, nella misura del 90% dell'ammontare che risulta dall'ultima deliberazione prevista al comma 6 dell'art. 17.

2. L'ufficio provinciale competente, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia, è autorizzato ad erogare alle imprese interessate i contributi previsti per i servizi di cui al comma 3 dell'art. 2, nella misura che verrà stabilita ai sensi del comma 7 dell'art. 13».

Art. 10.

1. L'art. 17 della legge provinciale n. 16/1985, sostituito dall'art. 12 della legge provinciale n. 28/1991, è così modificato:

«Art. 17.

Contributi ordinari di esercizio integrativi

1. Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammessi, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto all'art. 14, finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico. Il contributo è determinato nella differenza tra costi e ricavi come definiti e valutati nei commi da 2 a 4.

2. I costi, al netto di quelli relativi ai servizi di interesse comune di cui al comma 2 dell'art. 12, delle quote di ammortamento, degli oneri finanziari, degli oneri straordinari e delle imposte sul reddito, sono riconosciuti sulla base di un costo standard per vettura-chilometro definito con criteri di efficiente gestione dei diversi centri di costo aziendale. Ai fini del calcolo del costo-standard aziendale le vetture-chilometro prodotte dalle aziende comprensive di quelle di trasferimento devono risultare coerenti con gli orari provinciali approvati ai sensi dei precedenti artt. 2 e 4.

3. Ai costi standard di cui al comma precedente al netto di quelli relativi ai servizi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2 si sommano i costi relativi alle eventuali indennità di bilinguismo, i costi relativi ai servizi di cui al comma 2 dell'art. 12, le quote di ammortamento degli investimenti effettuati in base agli interventi previsti al comma 3 dell'art. 3 al netto delle quote di utilizzo dei fondi costituiti secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 15 e le quote di ammortamento riconosciute ai sensi del comma 6 dell'art. 3. Le quote di utilizzo dei fondi sono determinate in modo da garantire alle aziende un contributo sulle quote di ammortamento dell'esercizio non superiore alla differenza tra gli investimenti effettuati e i relativi contributi di competenza dell'esercizio.

4. Ai fini di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti ricavi di competenza dell'esercizio:

a) ricavi relativi ai proventi del traffico, ivi compresi quelli derivanti dall'emissione dei documenti di riconoscimento, di cui al comma 9 dell'art. 13;

b) ricavi relativi ai contributi ordinari di cui all'art. 14;

c) ricavi relativi a contributi e sovvenzioni, trasferiti dallo Stato e da altri enti;

d) altri ricavi della gestione caratteristica.

5. Il costo standard è determinato per le diverse aziende o consorzi dalla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza. La Giunta provinciale può rideterminare, acquisito il parere dell'ufficio provinciale competente, il costo standard quando si siano modificate, per cause non prevedibili, le condizioni di esercizio dei servizi.

6. La Giunta provinciale determina, sulla base della documentazione predisposta dall'ufficio provinciale competente, il contributo in via definitiva nell'esercizio successivo a quello di competenza.

7. Le imprese concessionarie devono fornire la documentazione prevista al comma 1 lettera g) dell'art. 5 avvalendosi anche del servizio di cui al comma 2 dell'art. 12. In particolare devono trasmettere all'ufficio provinciale competente copia conforme del libro dei cespiti con l'indicazione delle informazioni aggiuntive, stabilite con apposito decreto dell'assessore competente in materia, relative agli accantonamenti e agli utilizzi dei fondi contributi sugli investimenti e alle differenze tra gli utilizzi previsti ai fini contributivi e quelli effettivamente esposti nei bilanci aziendali.

8. Le imprese concessionarie, fatta eccezione per quelle minori appartenenti a consorzi approvati ai sensi dell'art. 11, devono inoltre trasmettere i dati consuntivi risultanti dai bilanci aziendali ripartiti tra le diverse attività e per centri di costo secondo modelli stabiliti con decreto dell'assessore provinciale competente».

Art. 11.

1. Nel comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, sostituito dall'art. 13 della legge provinciale n. 28/1991, le parole: «Gli importi riscossi a titolo di sanzione pecuniaria sono devoluti alle imprese esercenti» sono sostituite dalle parole: «Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono da versare all'amministrazione provinciale».

Art. 12.

Tessere di servizio

È fatto obbligo alle imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o a prezzo ridotto sulle linee da esse gestite, salvo le tessere di servizio per i dipendenti delle imprese stesse.

Art. 13.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unificato tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del trasporto pubblico di persone su strada e su impianti fissi riconosciuti di interesse sociale, in concessione provinciale.

Art. 14.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, modificata dalla legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14, è inserito il seguente comma 5:

«5. La costituzione delle commissioni comunali per la prevenzione delle valanghe è resa altresì obbligatoria dall'assessore provinciale, competente in materia di trasporti, qualora l'ufficio forestale

competente per territorio segnali all'ufficio provinciale trasporti funiviari che la concessione di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico è esercitata su un tracciato rivelatosi soggetto a pericolo di valanghe. In tali casi il direttore dell'ufficio provinciale trasporti funiviari dispone della sospensione dell'esercizio della concessione, ai sensi dell'art. 28, terzo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 43, fino alla comunicazione dell'avvenuta costituzione della commissione stessa».

Art. 15.

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 16

1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 novembre 1993

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI

93R0039

FRANCESCO MGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore.

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 9 4 *

L. 2.600